



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 16 del 22 Gennaio 2021

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023
DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021)

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 20.01.2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021). 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).*Il Presidente della Regione***ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1****VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 42/1 del 29.12.2020**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA****LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021 N. 1****Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/01/2021 15:47:32

1

*Consiglio regionale*

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2021/2023 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2021/2023, denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2

(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. Per il triennio 2021/2023 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa, così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), della legge di bilancio 2021/2023, denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. In linea con il processo di riordino e di armonizzazione della contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono di norma vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

Art. 3

(Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2021/2023 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", costituente l'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 4

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati

2

nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", costituente l'Allegato 2 alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 5

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 8.949.865,49 per l'esercizio 2021, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023, agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato "Fondi vincolati regionali" di cui all'articolo 2, fatte salve le successive determinazioni del caso.
2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2021/2023.
3. Per il triennio 2021/2023 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto al comma 1.

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorità nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualità 2021.
2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, in sede di rendiconto è autorizzata l'applicazione all'esercizio 2021 dell'avanzo presunto da sovra compensazione, stimato ad oggi nell'importo di euro 10.000.000,00, destinato al finanziamento delle funzioni regionali.
3. All'esito dell'adozione del rendiconto per l'esercizio 2020 e della determinazione del risultato di amministrazione e del valore definitivo dell'avanzo da Fondo ex articolo 111 del d.l. 34/2020 e successive modifiche, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare, con proprio provvedimento, le funzioni e gli interventi da finanziare con il medesimo

3

avanzo, con priorità per gli interventi di spesa in favore di Abruzzo Engineering S.p.a., per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) e per gli interventi in materia di impiantistica sportiva, al rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'Allegato 3 alla presente legge ed infine all'incremento della dotazione di alcuni stanziamenti in ambito sociale/associativo ritenuti prioritari, con particolare riguardo al Fondo sociale regionale, al Fondo per la Spesa socio-sanitaria, all'abbattimento dell'IRAP delle associazioni ONLUS, alla risoluzione delle problematiche del CRUA e del COTIR, al finanziamento della convenzione per i tirocinanti della giustizia.

Art. 7

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali, di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2021, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo pari ad euro 10.882.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, per l'ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.
3. La Giunta regionale, all'esito dell'accertamento ovvero dell'assegnazione delle somme di cui al comma 2, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021.

Art. 8

(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2021/2023, denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020, è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dai menzionati allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2021/2023, denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

Art. 9

(Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa)

1. È previsto nella Missione 20, Programma 3 un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli anni 2022 e 2023 denominato "Fondo per la riduzione della Tassazione regionale", dell'importo di euro 10.280,03 per il 2021, euro 17.865.474,84 per l'anno 2022 e euro 22.190.353,49 per l'anno 2023.
2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale nel termine del 31 dicembre 2022 una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.
3. Nell'ambito della

5

Art. 12

(Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali)

1. Gli enti e gli organismi strumentali della Regione Abruzzo trasmettono il proprio rendiconto, approvato ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio - Ragioneria ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio regionale in sede di rendiconto generale della Regione Abruzzo.

Art. 13

(Chiusura delle Gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024)

1. Al fine di giungere, entro il 31 dicembre 2024, alla chiusura delle Gestioni liquidatorie ex USL di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed all'articolo 2, comma 14, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i commissari liquidatori individuati dal citato articolo 2, comma 14, della l. 549/1995 nella figura dei Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL, sono tenuti a rimettere entro e non oltre il 28 febbraio 2021 una situazione patrimoniale della gestione liquidatoria, utilizzando i modelli di cui all'allegato 2/1 SP del d.lgs. 118/2011 e riportante le situazioni creditorie e debitorie ancora in essere alla data del 31 dicembre 2020.
2. Alla situazione patrimoniale di cui al comma 1 dovrà essere allegata una nota integrativa in cui venga fornita, tra l'altro, per ciascuna voce di stato patrimoniale valorizzata, una analitica indicazione delle singole posizioni creditorie e debitorie con le modalità ed i prospetti individuati con apposita deliberazione di Giunta regionale su proposta del Dipartimento Sanità entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge.
3. Alla situazione patrimoniale e alla nota integrativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere allegato il parere del Collegio dei revisori del Conto di ciascuna ASL, attestante la veridicità e congruità delle somme riportate.
4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 e al fine di dare copertura all'eventuale saldo negativo della gestione patrimoniale si procede all'istituzione nella

6

richiedere l'immediato trasferimento delle risorse specificando l'importo e la posizione debitoria così come riportata nelle tabelle allegate alla nota integrativa. La Regione sulla base delle richieste procede tempestivamente alle variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento delle risorse al Commissario e per il successivo pagamento. Una volta proceduto al pagamento il Commissario ne dà immediata comunicazione all'apposito servizio del Dipartimento Sanità.

Art. 14
(Modifica alla l.r. 6/2009)

1. L'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) è sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Disposizioni in materia di agenzie, enti, aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché di società partecipate)

1. La Giunta regionale, con atto di organizzazione, stabilisce un sistema di controlli sulle agenzie, sugli enti, sulle aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché sulle società partecipate, d'ora in avanti denominati "organismi controllati". I controlli sono esercitati dai Dipartimenti che, sulla scorta di contratti di servizio o convenzioni o altri atti, abbiano affidato compiti, funzioni o attività agli organismi partecipati ovvero ne abbiano regolamentato lo svolgimento attraverso la fissazione di obiettivi gestionali o parametri.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione e l'organismo controllato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa dello stesso, i contratti di servizio, le convenzioni e ogni altro atto con il quale sono stati affidati compiti, funzioni, attività e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, anche con riferimento a possibili squilibri economico - finanziari aventi riflessi sul bilancio dell'ente.
3. Il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ovvero qualunque atto di pianificazione pluriennale delle attività e della performance che preveda nuove assunzioni, comunque denominato, sono approvati dagli organismi partecipati previo parere del Dipartimento competente ai sensi del comma 1, tenuto conto delle rilevazioni di cui al comma 2."

Art. 15
(Integrazioni alla l.r. 8/2019)

1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) e successive modifiche, dopo il comma 3 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Fino al termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni

7

colpite dagli eventi sismici del 2016) e successive modifiche, così come prorogata dall'articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e fatta salvo eventuale successiva proroga, il competente Servizio Personale della Giunta regionale provvede alla gestione stipendiale, contributiva e contabile, ivi compreso l'accantonamento e pagamento del trattamento di fine servizio, del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, con oneri a carico del medesimo Ufficio secondo le modalità di cui al comma 3 ter.

3 ter. Ai fini dell'attuazione del comma 3 bis, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo provvede, in una o più soluzioni, al trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della Giunta regionale. A tal fine si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 4."

Art. 16

(Integrazione alla l.r. 47/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)), dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
"25 bis. In qualunque momento nella vigenza del rapporto concessorio, gli attuali concessionari possono presentare alla Regione una proposta di acquisto degli impianti di cui al comma 24, indicando, sulla scorta di una perizia giurata che tenga conto anche degli elementi di cui ai commi 28 e 29, il prezzo di acquisto. La proposta resta valida e efficace per 180 giorni dalla sua presentazione. La Regione valuta la congruità del prezzo offerto ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) e qualora ritenga congruo tale prezzo lo pone a base dell'asta pubblica, fermo restando il diritto di prelazione in favore degli attuali concessionari. Ove all'esito dell'asta non siano pervenute offerte, la Regione accetta la proposta di acquisto e procede all'alienazione."

Art. 17

(Rifinanziamento art. 1 – Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo della l.r. 37/2019)

1. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)) è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 15.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021.

Art. 18

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo."
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 40/2019 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."

Art. 19

(Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Alla legge regionale 9 luglio 2020 n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole "sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi,";
 - b) al comma 1 dell'articolo 2, che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008, le parole "o scarsa produttività" sono soppresse.
2. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 21 (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362), al comma 1

- dell'articolo 5, le parole "con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e" sono soppresse.
3. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento."
 4. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), al comma 2 bis dell'articolo 2, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole "A decorrere dall'annualità 2020," sono soppresse.
 5. Alla legge regionale 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo 5 le parole "delle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "degli enti del Terzo settore";
 - b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge".
 6. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con D.M. 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)" sono soppresse;
 - b) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi";
 - c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno" sono soppresse.
 7. Alla legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 18, comma 2, la parola "sempre" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001";
 - b) all'articolo 23 della l.r. 29/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009";
 - 2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al d.m. 1444/1968" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
 - c) all'articolo 25, comma 2, le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del d.p.r. 380/2001".
8. Alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 10, comma 01, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 29/2020, dopo le parole "nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
 - b) all'articolo 23, comma 3, come sostituito dall'articolo 7 della l.r. 29/2020, dopo le parole "provvedimenti deliberativi" sono inserite le seguenti: "di avvio del procedimento";
 - c) dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente:

"Art. 23-ter

(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

- 1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.";
- d) all'articolo 33, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 29/2020, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.".
9. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 30 (Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti

- di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sono istituiti:
- a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020";
- b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.";
- b) all'allegato 1 "Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge" è abrogata la sezione "Pagamento in misura ridotta".
10. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
- "3 bis. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2020 la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00.".
11. Alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito con il seguente:
- "1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo

- dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.";
- b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1 bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) è inserito il seguente:
- "3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".
13. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole "entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma" sono così sostituite "entro il 30 giugno 2021";
- b) alla lettera b) del comma 5 le parole "al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 13 è sostituito dal seguente: "13.";
- c) alla lettera c) del comma 5 le parole "al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 14 è sostituito dal seguente: "14.".
14. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
15. All'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera c-bis) le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'articolo 1, commi dal 675 al 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)";

- b) la lettera c-ter) è abrogata.
16. All'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole "decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo anno".
17. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 8, all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche";
 - b) all'articolo 9, comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Psicologia dello Sport";
 - c) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport;"
18. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole "al 70%" sono soppresse.
19. Alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Dirigente del Servizio Difesa del Suolo";
 - b) al comma 2 dell'articolo 2bis le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Dirigente del Servizio Difesa del Suolo";
 - c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Dirigente del Servizio Difesa del Suolo".
20. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole "maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti "a livello nazionale, regionale e locale";
 - b) alla fine del comma 9 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: "; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse";
 - c) al comma 4-bis dell'articolo 93 le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con "1° gennaio 2022";
 - d) alla alinea del comma 1 dell'articolo 146 le parole "non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025".
21. Al comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) le parole "30 maggio 2020" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2020".
22. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche

- sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".
23. Al documento allegato all'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole "di almeno il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 30%".
24. Dopo l'articolo 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"Art. 4-ter
(Personale in aspettativa)

1. Il personale del Consiglio regionale può essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso."
25. All'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. La Regione interviene altresì a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020."
26. Alla legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 30 sono abrogate;
 - b) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"41-bis
(Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere)

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bio-edilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della Regione.
3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.
4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.
 6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.
 7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6."
27. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole "da enti pubblici territoriali" sono inserite le seguenti: "e loro società in house providing,".
28. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
 - b) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 36 mesi";
 - c) alla alinea del comma 1 dell'articolo 4, le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni";
 - d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole "Entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro anni";
 - e) al comma 2 dell'articolo 7, le parole "Entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2022";
 - f) al comma 3 dell'articolo 7, le parole "Entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2022".
29. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis)

immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.
4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.
5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca.

Art. 5 ter

(Requisiti tecnici dei Marina Resort)

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del 6 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167).
2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.
3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.
4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

Art. 5 quater

(Regolamento attuativo dei Marina Resort)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative."
30. Alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del d.p.r. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della l. 241/1990 appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.";
 - b) al comma 1 dell'articolo 29 le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti: "al Servizio regionale competente per le Dighe";
 - c) al comma 8 dell'articolo 29 le parole "Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta" ;
 - d) al comma 1 dell'articolo 31 le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti "al Servizio regionale competente per le Dighe".
31. La titolarità dei procedimenti di cui alla legge regionale 20 settembre 1988, n. 83 (Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) è posta in capo al Servizio regionale competente in materia energetica anziché ai Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio.
32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per il solo anno 2020, i contributi destinati all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali ovvero ad attività istituzionali dei soggetti beneficiari.

33. A seguito delle criticità correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 55/2013 proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021.
34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività I.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" - è prorogato al 31.12.2021.
35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.
36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso.
37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da contrattualizzare.

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2021/2023.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 42/1 del 29.12.2020, ha approvato la presente legge.

19

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/01/2021 15:48:06

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 14/01/2021 18:39
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm

1

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
11464	1	01	01	1	ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNIONI E FUSIONI TRA COMUNI E DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 9, 10 E 11 DELLA L.R. 17.12.1997,	DPA005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11494	1	01	08	1	CONTRIBUTO SU SPESE DI FUNZIONAMENTO ATER DI CHIETI LR 27/2016 ART 8 - LR STAB 2018	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11593	1	15	04	1	ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE	DPA011	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
61621	1	01	12	1	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA - L.R. 14.6.1977, N.27 E L.R. 07.07.1982,	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
61622	1	01	12	1	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N.78 E L.R. 29.10.1996, N.112.	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
61646	1	05	02	1	FINANZIAMENTO FESTIVAL "CARTOONS ON THE BAY" - L.R. 39/2019 art 4	DPH003	€ 488.000,00	€ 488.000,00	€ 488.000,00
61656	1	05	01	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO MARRUCINO DI CHIETI	DPH003	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00

2

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
71523	1	12	01	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL'INFANZIA - L.R. 2.6.1988, N.46.	DPG023	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
71525	1	12	02	1	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TIFLOTECNICI ED ELETTRONICI IN FAVORE DEI NON VEDENTI - L.	DPG023	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
71532	1	12	02	1	INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE PERSONE IN STATO DI POVERTA'	DPG023	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
71533	1	12	02	1	FONDO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI	DPG023	€ 98.353,04	€ 0,00	€ 0,00
71620	1	12	10	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CORPO SOCCORSO ALPINO - L.R. 30.4.1990, N. 56.	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71621	1	12	08	1	SPESE PER ULTERIORE POTENZIAMENTO E FUNZIONALITA' DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELLE SEZIONI ABRUZZESI DEL CLUB ALPINO ITALIANO - L.R. 3.9.1984N.61.	DPH002	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
71626	1	12	02	1	CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - L.R. 9.12.1982, N.88, MODIFICATA DALLA L.R. 2.4.1	DPG023	€ 220.800,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

3

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
71628	1	12	02	1	PROVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30.	DPG023	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
92301	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N.3 -.	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92301	2	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N.3 - .(CONTR.INV.AMM.LOC.)	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92328	1	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 26.06.1997, N.57 E L.R.11.9.1998, N.74.	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92328	2	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 26.06.1997, N.57 E L.R.11.9.1998, N.74.(CONTR.INV.AMM.LOC)	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
101532	1	16	01	1	FONDO STRAORDINARIO PER LA CREAZIONE DELLE VIE DEI PRODOTTI TIPICI	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
102396	1	16	01	2	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
102396	2	16	01	2	FINANZIAM. AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZ., PER LA MANUTENZ. DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E IL RISANAM. DEGL (CONT.INV.AMM	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
141581	1	16	02	1	PROVVIDENZE ANNUALI IN FAVORE DEL CENTRO RECUPERO RAPACI SELVATICI-L.R. 25.7.1989, N.61 E L.R.12.11.1997, N. 130.	DPD021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
151405	1	11	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - L.R. 17.04.2014, N. 20 -.	DPH002	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
152203	1	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N.29 ART. 49.	DPE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152203	2	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N.29 ART. 49.	DPE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152210	1	09	01	2	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2	DPE012	€ 967.234,35	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00
152299	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

5

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
152299	2	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - ALTRI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152299	3	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONT. INV. AMM. CENTRALI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	1	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N.76.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	2	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N.76. (CONT. INV. AMM. LOCALI)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152312	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N.73.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152321	1	10	05	2	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 366/98 - L.R. 14.9.1999, N. 72 -.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152325	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N.62 (QUOTA 1982).	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

6

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
152326	1	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N.62 (QUOTA 1983). - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152326	3	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N.62 (QUOTA 1983). - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152328	1	04	03	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLALTO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N. 34.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152336	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI A COMUNI, PROVINCE ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI DERIVANTI DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONT	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152337	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152338	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152373	1	04	03	2	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.20.12.2000, N.115.	DPC022	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00

7

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
152374	1	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152376	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE L.R. 20.12.2000, N.116 -, CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152376	3	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI I AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE L.R. 20.12.2000, N.116 -, CDP (CONTR.INV.AMM.LOC)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	1	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	2	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128 (CONTR. INV. ENTI. LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152378	1	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152378	2	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

8

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
152397	1	09	04	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO INTERESSATO AL GIUBILEO DEL 2000 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUED	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152420	1	15	02	2	CONTRIBUTO COSTANTE TRENTACINQUENNALE ALL'OPERA JUVENTUTIS DI PESCARA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "ADRIA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
181512	4	10	02	1	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO - VALORIZZAZIONE AEREOPORTO (ALTRI SERVIZI)	DPE001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241450	1	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4	DPH001	€ 2.500.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00
241450	2	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4 - CONTR.SERV.PUBB.	DPH001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241490	1	01	05	1	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IAT REGIONALI L.R. 3/2018	DPH002	€ 102.971,00	€ 102.971,00	€ 102.971,00
242390	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI DIRITTO PUBBLICO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO - L.R. 27.05.1975, N	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
242391	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER INCREMENTARE IL TURISMO SOCIALE GIOVANILE - L.R. 27.5.1975 N.49 -.	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	1	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N.32.	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	2	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N.32.	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	0	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.(CONTRIB.INV.ENTI LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	1	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
272360	1	08	01	2	CONTRIBUTO AI COMUNI PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE DEGRADATE - LEGGE 23.12.2014, N. 190 - FONDI REGIONALI	DPC022	€ 612.862,46	€ 0,00	€ 0,00
281623	1	14	04	1	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	DPH006	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

10

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1									
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023
282454	1	14	01	2	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 42.	DPH006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
282455	1	14	01	2	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI - L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 44 -.	DPH006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
292345	1	09	02	2	FONDO A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCO PILONE	DPC025	€ 563.179,36	€ 0,00	€ 0,00
441332	0	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N.32.	DPH002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2										
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023	Legge regionale
13000	1	03	01	1	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DETTATI DALLA L.R. 20 NOVEMBRE 2016,N42 ART 23 PRT ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'	DPA005	€ 73.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	L.R. 3/2020 ART. 22
41516	1	04	06	1	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	DPG021	€ 3.036.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	L.R. 5/2005 ART. 1
61651	1	05	02	1	ATTIVITA' FILM COMMISSION D'ABRUZZO - L.R. 20.11.2017, N.53 E L.R. 14.08.2019, N. 23	DPH003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-L.R. 23/2019 ART. 6
62423	1	05	02	2	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - L.R.3.11.1999, N.98.	DPH003	€ 60.226,41	€ 150.000,00	€ 150.000,00	L.R.98/1999
62670	1	05	02	1	FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEI PAESI DIPINTI E PAESE AFFRESCATO	DPH003	€ 46.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R. 3/2020 ART. 25
71518	1	12	02	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14-9.1999, N.70.	DPG023	€ 41.400,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	L.R. 70/99
71571	1	12	02	1	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI - L.R. 9.4.1997, N. 32 E L.R. 11.11.1998, N. 131, ART. 6.	DPG023	€ 220.800,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	L.R. 32/97 e L.R. 131/1998
71602	1	12	07	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE - L.R. 10 DICEMBRE 2010, N. 58 -.	DPG023	€ 58.880,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	L.R. 58/2010 e LR 2/2013 ART. 2
71645	1	12	08	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANFASS - L.R. 95/1999	DPG023	€ 36.800,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	L.R. 95/1999
71682	1	12	02	1	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFETTI DA MALATTIE RARE E DISABILITA' GRAVISSIMA	DPG023	€ 386.400,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	L.R. 63/2017 ART. 4
71683	2	12	07	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE NEGLI AMBITI SOCIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI.	DPG023	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R. 1/2019 ART. 15 COMMA 19
71689	1	12	02	1	CONTRIBUTO ALLA L.A.I.C. - SEDE REGIONALE PER L'ABRUZZO	DPG023	€ 13.800,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	L.R.1/2011 - ART. 38
71700	1	12	05	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	DPG023	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R. 3/2020 ART.42

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2										
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023	Legge regionale
71710	1	12	10	1	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO	DPG023	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R. 3/2020 ART. 40
71720	1	12	03	1	INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITA'	DPG023	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R. 3/2020 ART. 39
81422	1	13	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19 -	DPF010	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	L.R. 19/1998
81527	1	13	02	1	CONTRIBUTO ALLE A.S.L. DI L'AQUILA PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA PSICOSI INFANTILE - L.R. 4.11.1997, N. 117 -	DPF	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	L.R.117/1997
81592	1	13	01	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE - L.R.21.4.1998, N.29.	DPF010	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	L.R.29/1998
91472	1	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE	DPH002	€ 237.040,76	€ 257.653,00	€ 257.653,00	L.R. 10/2018 - ART. 3
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH002	€ 460.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R. 10/2018
91475	1	06	01	1	SOSTEGNO AD INIZIATIVE SPORTIVE DI CARATTERE GIOVANILE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA F.I.S.I. - FEDERAZ. ITALIANA SPORT INVERN.	DPH002	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R.37/2019 ART. 3
91509	1	06	01	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TERAMO PER I COSTI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI DALL'EVENTO INTERAMNIA WORLD CUP - L.R. 31/2019	DPH002	€ 32.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	L.R. 31/2019 ART. 1
101480	1	16	01	1	ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - L.R. 10.8.2010, N.38 ART.14.	DPD	€ 368.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	L.R.38/2010 e L.R. 37/2014
101630	1	16	01	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INDENNIZO DEI COSTI DELLA PREVENZIONE E CONTROLLO E DELLA ERADICAZIONE DI EPIZZOIE	DPD019	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	L.R. 6/2018 ART. 14 COMMA 23

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2										
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023	Legge regionale
102406	3	16	01	1	COMPARTICIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI - L.R. 8.10.2015, N. 28 (TRASF. A ISTIT. Z.SOC.PRIVATE)	DPD019	€ 441.000,00	€ 441.000,00	€ 441.000,00	L.R. 28/2015 ART. 2
121520	1	01	12	1	FONDO REGIONALE PER IL SUPPORTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI	DPA005	€ 18.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	L.R. 6/2005 ART 238 BIS -
151422	1	08	01	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI	DPE016	€ 920,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	L.R. 15/2004
151422	3	08	01	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI - IRAP	DPE016	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	L.R. 15/2005
151589	1	08	02	1	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ISTITUTO SUPERIORE EUROPEO PER L'ARTIGIANATO DEL RECUPERO NELL'EDILIZIA - L.R. 2.10.1998, N. 113.-	DPE016	€ 92.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	L.R. 113/1998 e L.R. 38/2016
151591	1	09	04	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE - L.R. 16.9.1998, N. 78.	DPE013	€ 30.360,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	L.R. 78/1998
152330	2	11	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI CONSEGUENTI AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE URBANE- L.R.38/2016	DPE	€ 200.754,69	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R. 38/2016 ART. 11 e 18
171402	1	10	05	1	INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLE PROVINCE PER IL PERSEGUIMENTO DELLA SICUREZZA VARIA - L.R. 40/2015 ART. 4	DPE018	€ 828.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	L.R. 40/2015 ART. 4 e L.R. 17/2019 ART. 1
172334	4	10	05	2	Q.TA REGIONALE RIFINANZIAMENTO ART. 66 COMMA 4 L.R. 11/1999 - FONDO UNICO VIABILITA' REGIONALE	DPE018	€ 200.754,69	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R.11/1999 ART. 66
242422	3	10	04	1	VALORIZZAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE AEROPORTO D'ABRUZZO - SAGA	DPE	€ 920.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L.R. 40/2015 art. 3 e L.R. 19/2016
242423	1	10	04	1	CONTRIBUTO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE SVOLTE DALL'AEROPORTO D'ABRUZZO-L.R. 2.10.2019, N.33 - SIEG	DPE	€ 920.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L.R. 33/2019 art. 1 e 2 -
251582	1	14	01	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE	DPH007	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	L.R. 23/2018
251681	1	14	01	1	RIFINANZIAMENTO ENTE DI CUI ALLA L.R. 28.4.95 N.73	DPH007	€ 46.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R. 10/2007 art. 4 e L.R. 73/1995

4

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2										
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023	Legge regionale
271441	1	08	01	1	CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE - DEROGA ART. 3, COMMA 3 L.R. 40/2017	DPC032	€ 2.840.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	L.R. 40/2017
271600	3	09	05	1	INTERVENTI A FAVORE ORSO BRUNO MARSICANO (L.R. 15/2016)	DPD021	€ 18.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	L.R. 15/2016
271600	4	09	05	1	INTERVENTI A FAVORE ORSO BRUNO MARSICANO (L.R. 15/2016)	DPD021	€ 18.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	L.R. 15/2016
281630	1	14	05	1	FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 5 LR 40/2012 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	DPH006	€ 138.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	L.R. 6/2018 ART. 14 COMMA 24

ALLEGATO N. 3

LEGGE REGIONALE	DENOMINAZIONE	MISSIONE/ PROGRAMMA	TITOLO
127/97 e 14/20 art. 30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PORTI E DEGLI APPRODI DEI SERVIZI ED ATTIVITA' RELATIVE ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI, DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO ARENILI		
38/2016 art. 11	DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI CENTRI DI RICERCA DEL SETTORE AGRICOLO. INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE. INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE		
32/2020 art. 2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI		
17/74	NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE CON DPR 15.01.1972 N. 8, IN MATERIA DI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO		
13/2002 art. 10 e 19/2018 art. 3	PIANIFICAZIONE SVILUPPO DEL COMPARTO TRASPORTI. NORME DI FINANZIAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE		
3/2020 art.41	INTERVENTI ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE	05 02	1
3/2020 art.40	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO	12 10	1
3/2020 art. 42	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	12 05	1
3/2020 art. 39	INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITA'	12 03	1
42/2019	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO ALL'INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE UN COMPONENTE AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA	12 07	1
26/2020	DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE, LA DIAGNOSI, IL TRATTAMENTO E IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA SOCIALE DELL'ENDOMETRIOSI	da istituire	1
20/2019 art. 4	Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio.	01 01	1
16/2020 art. 20	Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni - TRANSUMANZA	01 01	1
19/2020	Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo - MEDIOEVO	01 01	1
24/2020	Norme in materia di turismo itinerante	07 01	2
L.R. 36/2001	Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali	06 01	1

ALLEGATO N. 4

COMUNI E ALTRI BENEFICIARI	IMPORTO	INTERVENTO
CAPISTRELLO	€ 100.000,00	Progetto per adeguamento sismico, ristrutturazione ed ampliamento "ex edificio scolastico" sito in via Roma destinato alla realizzazione di spazi polifunzionali
PRATOLA PELIGNA	€ 60.000,00	Realizzazione area di sosta camper
CORFINIO	€ 15.000,00	Realizzazione parco giochi
VITTORITO	€ 15.000,00	Realizzazione parco giochi
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	€ 20.000,00	Realizzazione parco giochi
CERCHIO	€ 50.000,00	Lavori plesso scolastico Scuola Materna ed Elementare
CARAPELLE CALVISIO	€ 20.000,00	Sistemazione sede comunale
ASS. L'AQUILA CHE RINASCE	€ 25.000,00	Contributo per eventi 2021
ASS. DENTRO LE MURA	€ 10.000,00	Contributo per eventi 2021
ASS. ALPINI MASCIONI (CAMPOTOSTO)	€ 5.000,00	Contributo per eventi 2021
ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LANTERNA MAGICA	€ 5.000,00	Contributo per eventi 2021
ASS. I CORRIDORI DEL CIELO	€ 5.000,00	Sistemazione e posizionamento del bivacco intitolato a Pierluigi Desiati
COMUNE DI TORTORETO	€ 20.000,00	OPERE DI VIABILITA'
COMUNE DI COLLEDARA	€ 15.000,00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
COMUNE DI COLONNELLA	€ 15.000,00	ARREDO URBANO
COMUNE DI FILETTO	€ 10.000,00	VIABILITA' E ARREDO URBANO
COMUNE DI CONTROGUERRA	€ 60.000,00	COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE
COMUNE DI GIULIANOVA	€ 20.000,00	MANUTENZIONE OPERE URBANIZZAZIONE
COMUNE DI MARTINSICURO	€ 15.000,00	RIMOZIONE SPIAGGIATO
COMUNE DI TOSSICIA	€ 20.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
COMUNE DI CORROPOLI	€ 20.000,00	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO
COMUNE DI BASCIANO	€ 20.000,00	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI
ASS. MODELLISTICA TERAMANA PIANO DELLA LENTA	€ 15.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PISTA
COMUNE DI PENNA S. ANDREA	€ 15.000,00	MANUTENZIONE STRADE
COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	€ 15.000,00	RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' CAPOLUOGO
ASS. PALIO DELLE BOTTI CORROPOLI	€ 10.000,00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI
COMUNE DI PALOMBARO	€ 30.000,00	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO
ASS. NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE FOSSACESIA	€ 2.000,00	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE
ASS. IN NOMINE ANXA LANCIANO	€ 2.000,00	PROMOZIONE MUSICA MEDIOEVALE
COMUNE PENNE	€ 25.000,00	REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E ARREDO URBANO
COMUNE CITTA' S. ANGELO	€ 10.000,00	REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOTURISTICI
COMUNE CITTA' S. ANGELO	€ 5.000,00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VIALE MATRINO DA DESTINARE A CASA DI

		EMERGENZA AURORA
COMUNE PICCIANO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA DI LORENZO
COMUNE CORVARA	€ 10.000,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI
COMUNE PESCARA	€ 10.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO PESCARA CENTRO
COMUNE PESCARA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTO PESCARA CITY SUMMER
SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO - DIEGO ALIPRANDI - SEDE DI PENNE	€ 20.000,00	LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELLA SEDE
SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO SEDE DI SPOLTORE	€ 10.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA ONLUS - ALANNO (RSA)	€ 10.000,00	SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA
ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - MONTESILVANO	€ 10.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ASD BOXING TEAM SIMONE DI MARCO - PESCARA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA - PESCARA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE - PESCARA	€ 30.000,00	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO
ASD ACCADEMIA BIANCAZZURRA - PESCARA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
GEAV - GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE SEZIONE NAZIONALE TOCCO DA CASORIA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - PESCARA	€ 20.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SERRAMONACESCA	€ 5.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA CANONICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ABRUZZI GRUPPO MANOPPELLO	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE ALTRIMONDI - PENNE	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO DE LO CERTAME - POPOLI	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
FONDAZIONE LUCA ROMANO ONLUS - CHIETI	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI	€ 15.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
MOVIMENTO PER LA VITA - PESCARA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA

COMUNE MONTESILVANO - PE	€ 80.000,00	SISTEMAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN STRADA COLLEVENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA MORO IN CORR. LARGO VENEZUELA
COMUNE PIANELLA - PE	€ 90.000,00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ABITATO
COMUNE NOCCIANO - PE	€ 50.000,00	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN BIAGIO ADIACENTE AL CASTELLO MEDIEVALE
COMUNE CATIGNANO - PE	€ 30.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CHIOSTRO SAN FRANCESCO
COMUNE PESCARA - PE	€ 100.000,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA' VIA FONTANELLE
COMUNE DI SILVI - TE	€ 50.000,00	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
COMUNE DI L'AQUILA - AQ	€ 100.000,00	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI FONTE CERRETO
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO - AQ	€ 20.000,00	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA E MARCIAPIEDE IN VIA VENETO - CIVITA CAPOLUOGO
COMUNE DI TORNARECCIO - CH	€ 30.000,00	SISTEMAZIONE AREA LOCALITA' FONTE CAMPRILE CON REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA ACQUA E LAVORI DI RIPRISTINO FONTANA IN LOCALITA' SAN GIOVANNI
COMUNE DI CANOSA SANNITA - CH	€ 30.000,00	REALIZZAZIONE DI SPAZIO VERDE ATTREZZATO NEL PARCO IN VIA ROMA
COMUNE DI FAGNANO ALTO - AQ	€ 20.000,00	COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL COMPLESSO COMUNALE SAN SEBASTIANO NUOVO
COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI - AQ	€ 20.000,00	SISTEMAZIONE ARREDI URBANI E PARCHI GIOCHI
COMUNE DI GAMBERALE - CH	€ 20.000,00	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE
COMUNE DI VILLALAGO - AQ	€ 20.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE E PEDONALE VILLALAGO-VILLALAGO RIVIERA
COMUNE DI SAN SALVO - CH	€ 50.000,00	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI ZONA PERIFERICA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO E AREE GIOCHI
COMUNE DI CANISTRO - AQ	€ 20.000,00	MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE INTERPODERALE FONTICELLA IN CANISTRO SUPERIORE
COMUNE DI VILLALFONSINA - CH	€ 20.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
COMUNE DI ARCHI - CH	€ 30.000,00	RIFACIMENTO MANTO STRADALE VARIE VIE DEL COMUNE
COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - AQ	€ 20.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIFUNZIONALE PIAZZA DEL REDENTORE
COMUNE DI MONTAZZOLI - CH	€ 20.000,00	SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE
COMUNE DI CUPELLO - CH	€ 40.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA,

		ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CONTRADA MONTALFANO
COMUNE DI BARISCIANO - AQ	€ 20.000,00	RIQUALIFICAZIONE AREA POLIFUNZIONALE PICHENZE CON ANNESSO PARCO GIOCHI
COMUNE DI OVINDOLI - AQ	€ 30.000,00	MANUTENZIONE E OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI ANCARANO - TE	€ 50.000,00	COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA MADONNA DELLA CARITA' DI ANCARANO
COMUNE DI NOTARESCO - TE	€ 40.000,00	MANUTENZIONE, OPERE PUBBLICHE SICUREZZA E SORVEGLIANZA
COMUNE DI MASSA D'ALBE - AQ	€ 20.000,00	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDEMONTANO PER MOUNTAIN BIKE
Comune di Lanciano	€ 30.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione del patrimonio urbanistico, edilizio, viario, culturale, artistico e religioso
Comune di Chieti	€ 100.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione del patrimonio urbanistico, edilizio, viario, culturale, artistico e religioso
Comune di San Salvo	€ 100.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione del patrimonio urbanistico, edilizio, viario, culturale, artistico e religioso
Comune di Castelvechio Subequo	€ 15.000,00	Completamento degli interventi straordinari di miglioramento energetico del patrimonio infrastrutturale comunale
Comune di Castel del Monte	€ 10.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria al depuratore comunale
Comune di Rocca di Mezzo	€ 10.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento intersezioni viabilità comunale
Comune di Scoppito	€ 10.000,00	Interventi manutenzione straordinaria per sistemazione piazza di Collettara
Comune di Poggio Picenze	€ 10.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Collarmele	€ 10.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Ocre	€ 10.000,00	Realizzazione segnaletica sentieristica di competenza comunale
Comune di Montereale	€ 15.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Barisciano	€ 15.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Capitignano	€ 15.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Lucoli	€ 15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria a fontanile storico
Comune di Tornimparte	€ 10.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Scanno	€ 10.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Campotosto	€ 10.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo

		urbano
Comune di Cagnano	€ 10.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di L'Aquila	€ 25.000,00	Manutenzione straordinaria pavimentazione piazzale antistante impianto sportivo Centi Colella
Circolo Bocciofilo V.A.S. Paganica - L'Aquila	€ 10.000,00	Contributo straordinario per l'adeguamento dei campi da gioco dell'impianto sportivo e allestimenti accessori
Casa del Volontariato Provinciale L'Aquila	€ 10.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Istituto cinematografico dell'Aquila "Lanterna Magica" Parco di Collemaggio	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Polisportiva Paganica Rugby ASD	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione Culturale Cesaproba '96	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione culturale "Alle falde della Majella"	€ 10.000,00	Contributo straordinario per Organizzazione del premio Maiella
Fondazione Oncologica Gastroenterologia Italiana – Onlus Santa Rita	€ 20.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
APS Emmedue Comunità educativa per minori "Le Ancore"	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione Per Amore e per diletto APS (PADI)	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione "Musica e cultura"	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione Gruppo Fotografico La Genziana	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
APS Umanità e cultura	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Comune di Serramonacesca	€ 30.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo polivalente comunale
Comune di Abbateggio	€ 30.000,00	Contributo per costi di funzionamento del centro turistico a servizio dei territori di San Valentino, Roccamorice, Abbateggio e Caramanico
Associazione culturale Aspherya – Cultura & dintorni	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Comune di Lettomanoppello	€ 25.000,00	Contributo per realizzazione progetto "Il sentiero dei minatori"
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	€ 40.000,00	Contributo per manutenzione straordinaria finalizzata alla rimessa in esercizio dell'organo storico della Chiesa SS. Valentino e Damiano
Comune di Montebello di Bertona	€ 5.000,00	Contributo straordinario per l'organizzazione del Bee Natural Festival
Polisportiva Sci Club Villa Celiera	€ 5.000,00	Contributo per organizzazione manifestazione tipo Sky Trail del Voltigno
Associazione culturale Civita dell'Abbadia	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa e

		promozione culturale del territorio
Associazione culturale lauretana	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Cooperativa Sociale Aurora "Valori & Saponi" a.r.l	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
A.M.A. Associazione Micologica Adriatica	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Gruppo Alpini Ana Farindola G. Mazzocca	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione "Sinergie d'arte"	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Associazione "Cultura e terza età" ONLUS - ODV Università della terza Età	€ 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento e organizzazione anno Accademico 2021
ANFFAS Onlus di Pescara	€ 10.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa
Comune di Castelvechio Subequo	€ 75.000,00	Interventi manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strada di accesso alla stazione ecologica a servizio dei Comuni della Valle subequana
Comune di Prata d'Ansidonia	€ 60.000,00	Contributo per la messa in sicurezza strada di accesso all'area archeologica e illuminazione
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tempera	€ 40.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria per le sorgenti del Vera
Comune di Cansano	€ 5.000,00	Contributo per l'acquisto turbina neve
Comune di Castellafiume	€ 10.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Pacentro	€ 10.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Banda di Paganica	€ 5.000,00	Contributo per il completamento della costruzione della sede sociale e allestimento
Comune di Castiglione Messer Raimondo	€ 110.000,00	Intervento di messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio infrastrutturale e sportivo a seguito di eventi calamitosi e dissesto idrogeologico
Comune di Mosciano Sant'Angelo	€ 110.000,00	Intervento di messa in sicurezza e ripristino funzionale del belvedere e cineteatro acquaviva
Comune di Alba Adriatica	€ 20.000,00	Investimenti per miglioramento dell'arredo urbano
Comune di Bellante	€ 20.000,00	Intervento manutenzione straordinaria per sistemazione borgo Martini Alfonso
Comune di Cellino Attanasio	€ 20.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Torano Nuovo	€ 60.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Controguerra	€ 20.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Sant'Omero	€ 20.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Valle Castellana	€ 15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	€ 20.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Civitella del Tronto	€ 20.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Arsita	€ 15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale e miglioramento arredo urbano
Comune di Castilenti	€ 15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
Comune di Sulmona	€ 100.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria per valorizzazione eremo San Pietro con ripristino collegamento strada rurale
Comune di Prezza	€ 50.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale via Capocroce
Comune di Introdacqua	€ 40.000,00	Interventi di restauro conservativo dell'antico cimitero di Sant'Antonio con interventi puntuali di consolidamento statico e messa in sicurezza delle mura perimetrali
Comune di Cerchio	€ 30.000,00	Contributo straordinario per fornitura arredi ed attrezzature nuovo edificio scolastico sito in località Giardino
Confraternita di Santa Maria di Loreto - Comune di Sulmona	€ 10.000,00	Contributo per la valorizzazione della Sacra rappresentazione della Madonna che scappa, restauro del manto e dei capelli della madonna e degli stendardi e arredi
COMUNE DI VACRI	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI CASALINCONTRADA	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI CASACANDITELLA	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI TORINO DI SANGRO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI SAN BUONO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI BUCCHIANICO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI CARUNCHIO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE / OPERE PUBBLICHE
FABBRICA DELL'ESPERIENZA ODV - FRANCAVILLA AL MARE	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
EMOZIONI ODV - FRANCAVILLA AL MARE	€ 5.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA
COMUNE DI VILLAMAGNA	€ 120.000,00	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE
COMUNI DI OVINDOLI - ROCCA DI MEZZO - ROCCA DI CAMBIO	€ 60.000,00	Miglioramento trasporto scolastico comuni altopiano delle Rocche
COMUNE DI CERCHIO	€ 10.000,00	Manutenzione OOPP
COMUNE DI ORTUCCHIO	€ 10.000,00	Manutenzione OOPP
Società operaia di mutuo soccorso - Luco dei Marsi	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Misericordia di Celano	€ 10.000,00	Contributo attività associativa
Croce Rossa Italiana comitato di Carsoli - acquisto ambulanza	€ 10.000,00	Contributo attività associativa
Associazione di volontariato 16 Maggio 1982 - Oricola	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Associazione culturale commercianti centro storico Pescasseroli, via della Chiesa n° 43 Pescasseroli Aq	€ 5.000,00	Contributo attività associativa

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	€ 15.000,00	Manutenzione OOPP
COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO	€ 10.000,00	Manutenzione OOPP
Caritas diocesi di Avezzano	€ 10.000,00	Contributo attività associativa
Associazione Underground Studios - Celano (Aq)	€ 2.500,00	Contributo attività associativa
COMUNE DI AVEZZANO	€ 30.000,00	Manutenzione OOPP
Protezione civile Ovindoli	€ 15.000,00	Contributo attività associativa
Associazione corale polifonica Giuseppe CORSI - Celano	€ 2.500,00	Contributo attività associativa
Parrocchia S. Nicola di Bari - Orsogna	€ 20.000,00	Ristrutturazione dei locali adibiti al ministero pastorale e della sacrestia della chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari-Orsogna
Ass.ne Insensi-Orsogna via Faralunga n. 8 , IV edizione Artinvita festival internazionale degli Abruzzi	€ 20.000,00	Contributo attività associativa
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	€ 20.000,00	Lavori di ristrutturazione al centro di documentazione ambientale via S.S. 16 snc
COMUNE DI RAPINO	€ 17.500,00	Sistemazione strade urbane e rurali
COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI	€ 17.500,00	Ristrutturazione patrimonio comunale
COMUNE DI CRECCHIO	€ 20.000,00	Interventi di manutenzione strade e arredo urbano
COMUNE DI FILETTO	€ 15.000,00	Manutenzione strade urbane e rurali
COMUNE DI CARPINETO SINELLO	€ 15.000,00	Manutenzione strade rurali e urbane
COMUNE DI POGGIOFIORITO	€ 15.000,00	Manutenzione strade rurali e urbane
COMUNE DI FRISA	€ 15.000,00	Realizzazione opere infrastrutturali per accoglienza turistica
COMUNE DI VILLA S. MARIA	€ 15.000,00	Manutenzione strade rurali e urbane
Ass.ne Maria SS Assunta Castel Frentano	€ 5.000,00	Pubblicazione e promozione libro sulla statua lignea policromatica Madonna in trono con bambino benedicente del 1400
Ass.ne culturale artistica "a noi"	€ 5.000,00	Promozione antiche tradizioni dell'alto vastese
Lupi del Gran Sasso Odv - Alba Adriatica	€ 10.000,00	Contributo attività associativa
ASD Polisportiva ricreativa "selva" c.da Selva Piana - Mosciano S. Angelo	€ 6.000,00	Contributo attività associativa
ASD C.B. Moscianese via Meloni 28 - Mosciano S.A. (TE)	€ 7.000,00	Contributo attività associativa
Associazione Pro Loco montone p.zza del castello snc Mosciano S.A.	€ 4.000,00	Contributo attività associativa
Corpo volontari soccorso amico sede legale via F. Crispi 20 - Mosciano S.A. (TE)	€ 30.000,00	Contributo attività associativa
Associazione ex-plora nunaat international odv ets - Montorio al Vomano (TE)	€ 30.000,00	Contributo attività associativa
Associazione pro loco S.Omero via capo di fuori 1 - S.Omero (TE)	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Mosciano S.A. (TE)	€ 18.000,00	Realizzazione percorso vita - riqualificazione

		campi polivalenti
Comune Fano Adriano	€ 10.000,00	Riqualificazione urbana ed ambientale
ASD PUGILISTICA GIULIESE	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Campli (TE)	€ 50.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA CROCE FRAZIONE FLORIANO
PROTEZIONE CIVILE MONTI DELLA LAGA CAMPLI (TE) VIA DEL MONASTERO	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
PRO LOCO CITTA' DI CAMPLI (TE)	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
PREMIO "PIGRO" IVAN GRAZIANI TERAMO	€ 10.000,00	Contributo attività associativa
MEMORIA & PROGETTO ONLUS CAMPLI (TE)	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Cupello (CH)	€ 90.000,00	Lavori di riqualificazione urbana e adeguamento bar messa in sicurezza dell'area di parcheggio e relative pertinenze in Via Togliatti
Comune di Gissi	€ 30.000,00	Interventi di riqualificazione e sistemazione edifici comunali - realizzazione sede Protezione Civile
Associazione Lory a colori ODV-ETS - San Salvo	€ 10.000,00	Contributo per attività sociali di sensibilizzazione e prevenzione alle patologie oncologiche
Comune di Montedodorio	€ 23.000,00	Contributo di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale
Fondazione del vastese per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile	€ 25.000,00	Valorizzazione recupero e rigenerazione area piana Santa Maria Scerni, ex campo sportivo - sistemazione del verde
Comune di Catignano	€ 40.000,00	Lavori riqualificazione chiostro San Francesco
Associazione Arma Aereonautica sez. Pescara	€ 10.000,00	Celebrazioni Corradino D'Ascanio a 40 anni dalla scomparsa
Protezione civile Nocciano	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Città Sant'Angelo	€ 10.000,00	Progetto per la scuola comunale di musica attività artistica quale veicolo di inclusione delle categorie più disagiate
Picciano	€ 20.000,00	Sistemazione copertura tetti case comunali ERP
Farindola	€ 15.000,00	Potenziamento ponte radio e digitalizzazione sala operativa PIVEC distaccamento Farindola
AVIS comunale sez. Montebello di Bertona	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di PENNE	€ 5.000,00	Riqualificazione urbana ed ambientale contrada Roccafinadamo
Caramanico	€ 15.000,00	Intervento straordinario rifacimento pavimentazione
Città Sant'Angelo	€ 20.000,00	Potenziamento video sorveglianza
Cappelle sul Tavo	€ 15.000,00	Intervento di completamento del parco a verde pubblico in via Vestina a mare con alberature e arredo urbano
Cepagatti	€ 20.000,00	Intervento di riqualificazione ambientale del parco pubblico di località Buccieri
Pollutri	€ 10.000,00	Ristrutturazione bagni pubblici
Fresagrandinaria	€ 20.000,00	Acquisto di uno scuolabus

Consorzio commerciale Vasto in centro	€ 40.000,00	Promozione marchio "C. Commerciale naturale Vasto in centro" - videodocumentario per valorizzazione tessuto sociale e culturale vastese
Associazione Horizon onlus	€ 30.000,00	Piattaforme "innovazione sociale" progetti di turismo sociale soggiorni accessibili
Asperger Abruzzo APS	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Associazione Don Antonio di Francesco Marino	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Torino di sangro	€ 15.000,00	Sistemazione strada comunale "via s. Michele Arcangelo"
ASL Lanciano-Vasto-Chieti	€ 40.000,00	UOSD medicina pre-natale e dell'età riproduttiva finalizzato alla casa del parto
Comune di S. Giovanni Lipioni	€ 10.000,00	Rifacimento viale cimitero
Associazione Asso Vasto	€ 15.000,00	Attività di formazione per imprenditori e manager
L'Arca del 2000 Ass.ne culturale	€ 5.000,00	Contributo attività associative
Croce azzurra di Lanciano	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Vittorito	€ 25.000,00	Progetto Videosorveglianza e Telesoccorso per anziani
Comune di Rocca Pia	€ 20.000,00	Restauro e riqualificazione Fontana monumentale Piazza san Rocco
Camerata Musicale - Fondata nel 1996	€ 20.000,00	Contributo attività associativa
Premio Sulmona - Rassegna internazionale di Arte contemporanea	€ 20.000,00	Contributo attività associativa
Premio Pratola Ass. Futile Utile - Premio nazionale di Giornalismo, Comunicazione e Cultura.	€ 10.000,00	Contributo attività associativa
Sulmona Cinema	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Accademia Peligna ASD	€ 20.000,00	Progetto Sport, Cultura e Pedagogia
Ass. Culturale Musicisti e Sbandieratori Borgo San Panfilo	€ 5.000,00	Organizzazione Campionati Italiani Tenzona Bronzea
CONFRATERNITA SS SACRAMENTO SCURCOLA MARSICANA	€ 5.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Pratola Peligna	€ 25.000,00	Restauro Fontana monumentale Piazza Garibaldi
Ladiosa Onlus Ass. Promozione Sociale	€ 5.000,00	Evento annuale Festival Controviolenza - Le giornate della Consapevolezza
Ass. Latinoamericana in Italia Onlus	€ 10.000,00	Progetto "Un ponte per il Venezuela"
Scuola Etica Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo	€ 20.000,00	Contributo attività associativa
Anfass Onlus Sulmona	€ 5.000,00	Anfass Onlus Sulmona - Progetto Inclusione e cultura
Comune di Morro D'Oro	€ 20.000,00	Manutenzione per il Centro Storico
Comune di Martinsicuro	€ 30.000,00	Realizzazione Arredo Urbano
Comune di Tortoreto	€ 30.000,00	Manutenzioni stradali
Comune di Silvi	€ 20.000,00	Riqualificazione campo sportivo
Comune di Notaresco	€ 55.000,00	Attività Istituzionali, promozione turismo eventi territorio

Proloco Notaresco	€ 5.000,00	Attività Associativa
Proloco Città di Alba Adriatica	€ 10.000,00	Attività Associativa
Istituto Comprensivo statale Falcone-Borsellino VILLA VOMANO (TE)	€ 5.000,00	Attività Associativa
Caritas Parrocchia SS Annunziata GIULIANOVA	€ 5.000,00	Attività Associativa
Protezione Civile Notaresco	€ 7.000,00	Attività Associativa
Circolo Nereto 2001 anziani e giovani	€ 3.000,00	Attività Associativa
Associazione Amici della Musica NOTARESCO	€ 5.000,00	Attività Associativa
Associazione culturale uniti a ferro di cavallo CERQUETO DI FANO ADRIANO	€ 5.000,00	Attività Associativa
Comune di Nereto	€ 30.000,00	Riqualificazione urbana area verde sportiva
Comune di Atri	€ 30.000,00	Riqualificazione Parco Villa Comunale
Comune di Martinsicuro	€ 30.000,00	Riqualificazione ambientale Fosso del Cavatone Fraz. Villarosa di Martinsicuro
Comune di Tortoreto	€ 30.000,00	Completamento area attrezzata di Largo Marconi
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	€ 30.000,00	Riqualificazione Impianto Sportivo Polivalente
Ass. Musicale G. Rossini	€ 15.000,00	Cofinanziamento del Progetto Europeo "El Sistema: Il metodo Abreu come prevenzione del disagio giovanile"
UNITALSI SEZ. SULMONA	€ 5.000,00	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE
Ass. Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia	€ 15.000,00	Acquisto mezzi e/o attrezzature volti al potenziamento della capacità operativa della sezione di Sant'Egidio alla Vibrata
MISERICORDIA DI ALANNO	€ 5.000,00	Contributo acquisto mezzo di soccorso
BOLOGNANO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA FRAZIONE DI PIANO D'ORTA
BUSSI SUL TIRINO	€ 15.000,00	REALIZZAZIONE CORSO PEDONALE CENTRO ABITATO
CAPPELLE SUL TAVO	€ 15.000,00	REALIZZAZIONE FONTANA FRAZIONE TERRAROSSA
CARAMANICO	€ 10.000,00	REALIZZAZIONE GUARDREIL FRAZIONE CAGNANO
CEPAGATTI	€ 20.000,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO TAXI SOCIALE
CITTA' SANT'ANGELO	€ 25.000,00	REALIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
CIVITELLA CASANOVA	€ 15.000,00	MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI
A.S.D. FAIRPLAY Collecervino	€ 10.000,00	ACQUISTO PULMINO SCUOLACALCIO
CUGNOLI	€ 10.000,00	CONTRIBUTO EVENTI CULTURALI E TURISTICI
FARINDOLA	€ 10.000,00	CONTRIBUTO PER ARREDO URBANO
O.D.V. LIFE 5 MANOPPELLO	€ 5.000,00	PER ACQUISTO ATTREZZATURA EMERGENZA NEVE
MANOPPELLO	€ 10.000,00	ACQUISTO PONTE RADIO E RADIOTRASMITTENTI PER COC COMUNALE
AMICI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - MONTESILVANO	€ 5.000,00	Acquisto attrezzatura
MONTESILVANO	€ 25.000,00	RIQUALIFICAZIONE "VIA ADDA"
A.S.D. PENNE 1920	€ 5.000,00	Attività associativa

PESCARA	€ 25.000,00	ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE
FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ATTIVITA' CULTURALI PESCARA	€ 20.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
PROTEZIONE CIVILE MODAVI PIANELLA	€ 10.000,00	Acquisto attrezzature
C.R.I. COMITATO DI PENNE, UNITA' TERRITORIALE DI PIANELLA	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
ASD CICLI SPORT MANIA POPOLI	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
AMICI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - POPOLI ACQUISTO ATTREZZATURE DI SOCCORSO	€ 5.000,00	Attività sociali
PROTEZIONE CIVILE MODAVI SERRAMONACESCA	€ 5.000,00	Attività sociali
C.R.I. SEZIONE DI SPOLTORE	€ 5.000,00	Attività sociali
GRUPPO ALPINI TOCCO DA CASAURIA REALIZZAZIONE CENTRO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 15.000,00	Attività sociali
ASS. CULTURALE PROGETTO CULTURALE - LA CERBA LORETO	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
ASS. MUSICALE SYMPHONIA 2000	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
ASS. CINOFILA SIPS (SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO)	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
ASS. KURZHAAR CLUB ABRUZZO	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
FIDAS PESCARA	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIALI
TRASACCO	€ 100.000,00	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'
BALSORANO	€ 20.000,00	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'
PESCINA	€ 30.000,00	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'
AVEZZANO	€ 30.000,00	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'
CERCHIO	€ 15.000,00	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'
CANISTRO	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI
LECCE DEI MARSÌ	€ 10.000,00	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' (VIA A. VALLETTA-P.ZZA S. MARCO-VIA TORINO)
RAIANO	€ 15.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
MOLINA ATERNO	€ 25.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
BUGNARA	€ 12.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
CASTELVECCHIO CALVISIO	€ 10.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Fontecchio	€ 10.000,00	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO
MONTEREALE	€ 10.000,00	MANUTENZIONE STRADE
CALASCIO	€ 10.000,00	ARREDO URBANO
CAPESTRANO	€ 10.000,00	MANUTENZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO
PROLOCO FELICE SANTARELLI SECINARO	€ 10.000,00	Contributo attività socio culturali e promozioni territoriali
ASS. PESCATORI SPORTIVI SCANNO VILLALAGO	€ 10.000,00	Riqualificazione e Abbattimento barriere architettoniche
NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TAGLIACOZZO	€ 10.000,00	Acquisto attrezzature Prot. Civ.
TAGLIACOZZO	€ 10.000,00	ASSOCIAZIONI SPORTIVE TAGLIACOZZO

		(scuola sci alpinismo "rosa dei venti", a.s.d. magic runner, a.s.d. Tagliacozzo Dynamica, a.s.d. Bombike team)
AVEZZANO	€ 35.000,00	AL COMUNE DI AVEZZANO PER SOGGETTI TERZO SETTORE CON SEDE LEGALE AD AVEZZANO CHE OPERANO NELL'OTTICA DELLA SUSSIDIARIETA' A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI QUALI: (UNITALSI, LEONARDO, ARISTOS, ANFFAS COOP SOCIALE, ASS. HELP HANDICAP)
ANFFAS CENTRO DIURNO PETER PAN COMUNE DI CELANO	€ 5.000,00	Attività sociali
A.N.A. SEZ. ORTOLANO	€ 5.000,00	Attività sociali
ASS. RADICI POJANE (ARP) CAMPOTOSTO	€ 5.000,00	Attività socio culturali
ASS. ERGA OMNES CHIETI	€ 5.000,00	Attività sociali
RAPINO	€ 20.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
MONTEODORISIO	€ 20.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
CASALBORDINO	€ 20.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
PRETORO	€ 10.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
GISSI	€ 10.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
POLLUTRI	€ 15.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
Parrocchia San Pietro in Sant'Antonio di Vasto	€ 50.000,00	Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio
LISCIA	€ 10.000,00	Viabilità manutenzione arredo urbano
ASS. IL FORO Roseto	€ 5.000,00	Attività sociali
ASS. CAMPOVALANO VIVA	€ 5.000,00	Attività sociali
C.V.P.C. CORROPOLI	€ 5.000,00	Acquisto attrezzature Prot. Civ
PROLOCO MARTINSICURO	€ 5.000,00	Attività socio culturali
NERETO	€ 20.000,00	Manutenzione opere di urbanizzazione
FARNESE SOCCORSO ONLUS Piano D'Accio Campli	€ 5.000,00	Attività sociali
COMUNE DI AVEZZANO	€ 40.000,00	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MONTE SALVIANO VERSANTE AVEZZANO-CESE
COMUNE DI AVEZZANO	€ 10.000,00	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO PARROCCHIA S. SPIRITO
COMUNE DI BALSORANO	€ 30.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
COMUNE DI CELANO	€ 30.000,00	MESSA IN SICUREZZA STRADE
COMUNE DI CARSOLI	€ 10.000,00	AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSÌ	€ 10.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
COMUNE DI ORICOLA	€ 30.000,00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
COMUNE DI CASTELLAFIUME	€ 10.000,00	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ARREDO URBANO
COMUNE DI MASSE D'ALBE	€ 10.000,00	MANUTENZIONE STRADALE
COMUNE DI CAPORCIANO	€ 10.000,00	SEGNALETICA STRADALE
ASD L'AQUILA CALCIO	€ 10.000,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALE
ASD AMITERNUM ACADEMY PIZZOLI	€ 5.000,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALE
ASS. CULTURALE S. PIETRO DELLA IENCA	€ 25.000,00	EVENTO CENTENARIO NASCITA PAPA GIOVANNI PAOLO II

COMUNE DI L'AQUILA	€ 10.000,00	INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI
ASS. ABRUZZO FIERA L'AQUILA	€ 10.000,00	ATTIVITA' CULTURALI E FIERA
ASS. PROTEZIONE CIVILE PIVEC L'AQUILA	€ 10.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GESTIONALE
CONFRATERNITA DELLA SS.MA TRINITA' L'AQUILA	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI
ASS. MUSICALE CORO DELLA PORTELLA L'AQUILA	€ 5.000,00	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI
ASD CESAPROBA AQ	€ 5.000,00	ATTIVITA' SPORTIVA
COMUNE DI CAPITIGNANO	€ 10.000,00	RIQUALIFICAZIONE URBANA
COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE	€ 10.000,00	RIQUALIFICAZIONE URBANA
COMUNE DI L'AQUILA	€ 100.000,00	CONTRIBUTO COPERTURA COSTI CONTRATTI DI SERVIZIO AMA
ASS. L'ETOILE AQ	€ 3.000,00	ATTIVITA' SPORTIVA
ASS. RIPENSAMO IL CENTRO STORICO CH	€ 2.000,00	EVENTO SOCIO-CULTURALE "OPERA DEL BOSCO"
CONSORZIO VIE DEL COMMERCIO LANCIANO	€ 4.000,00	EVENTO FESTIVAL LUMINARIE NATALIZIE
ARCICONFRATERNITA MORTE E ORAZIONE LANCIANO	€ 2.000,00	LIBRO LA POSATA
ASS. AMICI DEL PRESEPIO ATESSA	€ 3.000,00	XX ANNIVERSARIO MOSTRA DEL PRESEPE
CIVITELLA DEL TRONTO	€ 30.000,00	VIABILITA COMUNALE
ASS. ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULANTI	€ 3.000,00	25 ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
ASS. VOLONTARIATO VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO FRENTANA - SANGRO AVENTINO	€ 3.000,00	ACQUISTO DRONE E DIVISE CERTIFICATE PER RICERCA IN LOCALITA' NON ACCESSIBILI
ASS. AMICI DELLA MUSICA "FEDELE FENAROLI" LANCIANO	€ 5.000,00	RICICLANDO IN OPERA - CONNUBIO TRA MUSICA E RICICLO DI MATERIA
ASS. AMICI DI ZAMPA VASTO	€ 2.000,00	CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI ANIMALI RANDAGI
ASS. QUATTROZAMPE DI LANCIANO	€ 2.000,00	CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI ANIMALI RANDAGI
ASS. CULTURALE S. GIUSTO MARTIRE PAGLIETA	€ 2.000,00	FESTIVAL INTERREGIONALE DEL FOLKLORE
ASD AGORA' DI CASOLI	€ 2.000,00	CAMPIONATO NAZIONALE CONFSPORT
ASS. CULTURALE LA LUNA DI SEB LANCIANO	€ 3.000,00	PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETA' "DONNA BONTA'"
ASS. BABALOO DI VOLONTARIATO DI ASSISTENZA A PERSONE ADULTE CON DISABILITA' DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO	€ 2.000,00	ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI AL FINE DI PRODURRE MANUFATTI E PRODOTTI AGRICOLI
ASS. ONLUS ALTRI ORIZZONTI LANCIANO	€ 3.000,00	ORGANIZZAZIONE USCITE SOLO RIABILITAVE PERSONE CON DISABILITA' PSICHIATRICHE
COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO	€ 80.000,00	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA GIOVANNUCCI
COMUNE DI COLLECORVINO	€ 200.000,00	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE (TORRE)
COMUNE DI PESCARA	€ 50.000,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL LIBERTY
DIOCESI DI TERAMO - ATRI	€ 50.000,00	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL SANTUARIO DI S. GABRIELE

ASS. ANA R. SPAVENTA ATESSA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ATTIVITA' SOCIALI E/O RESTAUZIONE OPERE
ASS. CENTRO ITALICO SAFINIM APS ETS DI SCHIAVI D'ABRUZZO	€ 2.000,00	CONTRIBUTO PER STUDIO E DIVULGAZIONE STORIA EMIGRAZIONE NEL TERRITORIO DELL'ALTO VASTESE
COMUNE DI LANCIANO	€ 50.000,00	MESSA IN SICUREZZA DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI LANCIANO

ALLEGATO N. 5

denominazione	Missione/ Programma	interventi	titolo	importo
Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo edilizia residenziale pubblica	08.02	Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo	1	200.000,00 €
ART. 40 L.R. 14/2020	12.02	Sostegno all'ambito distrettuale Vestino n. 19	1	100.000,00 €
Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo	13.07	Tutela della salute - altri interventi in materia sanitaria	2	400.000,00 €
Bike to coast	10.01	Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	100.000,00 €
150° anniversario CAI	12.08	associazionismo, interventi a sostegno e sviluppo dell'associazionismo	1	20.000,00 €
Formazione ed aggiornamento polizia locale L.R. 42/2013	01.12	Funzioni di Polizia locale	1	50.000,00 €
Consiglio regionale Consumatori e Utenti L.R. 53/2020	14.02	tutela dei consumatori - interventi nel settore della tutela dei diritti dei consumatori	2	50.000,00 €
Festa Pietra Lettomanoppello - L.R. 1/2010 art. 33	05.02	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	15.000,00 €
Contributo al Soccorso alpino	11.01	soccorso civile - interventi nel settore della protezione civile - soccorso alpino	1	70.000,00 €
Contributo per il Mutuo soccorso	12.08	associazionismo, interventi a sostegno e sviluppo dell'associazionismo	1	15.000,00 €
Ater Chieti - Casa dello studente (nuovo)	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	400.000,00 €
PNALM 100° anni (nuovo)	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	30.000,00 €
Porto di Vasto - studio meteo marino (nuovo)	10.03	trasporti - interventi nel settore marittimo	1	30.000,00 €
Comune di Pescara	09.02	Tutela, valorizzazione, piantumazione del patrimonio erboreo	1	300.000,00 €
Genio Civile - Pescara	09.02	Interventi di manutenzione e pulizia asta fluviale fiume Pescara/Comune di Pescara	1	100.000,00 €
Verde pubblico Villa Frigerj e Villa Obletter - Chieti	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	120.000,00 €

ALLEGATO N. 6

denominazione	importo	interventi
Contributo a favore del Comune di Pollutri	150.000,00 €	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'ex Chiesa Madonna dell'Assunta da destinarsi a centro culturale polifunzionale
Museo Naturale Riserva Punta Aderci	70.000,00 €	Realizzazione nel Parco regionale - riserva naturale di Punta Aderci di un museo naturale dedicato, tra l'altro, a contenere i resti dei capodogli che nel settembre 2014 trovarono la morte, dopo essersi arenati sulla spiaggia di Punta Penna
Interventi per la Vita Indipendente	150.000,00 €	Rifinanziamento L.R. 23/11/2012 n. 57 (Interventi regionali per la Vita Indipendente)
Contributo al CRAM	50.000,00 €	Contributo al CRAM per progetti ed iniziative volte a rinsaldare il legame con la terra di origine, rafforzare il senso di appartenenza alle radici storiche e culturali delle Comunità degli Abruzzesi presenti fuori Regione, promuovendo, al contempo, l'immagine e l'internazionalizzazione del brand Abruzzo e incrementando il turismo di rientro
Contributo a favore del Comune di Chieti	50.000,00 €	Realizzazione di percorsi pedonali del progetto Running City
Contributo a favore del Comune di Lama dei Peligni	60.000,00 €	Intervento urgente di risanamento conservativo al rifugio Fonte Tari
Contributo a favore dell'Associazione L'Acchiappasogni ONLUS	50.000,00 €	Interventi di potenziamento della struttura dedicata a centro diurno per disabili
Contributo a favore del Comune di Taranta Peligna	140.000,00 €	Realizzazione di un dispositivo di protezione da rischio valanghe per l'impianto di funivia RM26 denominato il Cavallone Colle Rotondo
Contributo a favore del Comune di Chieti	130.000,00 €	Recupero e ristrutturazione dell'impianto sportivo denominato San Martino
Contributo Caritas Diocesane Regione Abruzzo	130.000,00 €	Sostegno alle persone in grave stato di indigenza a causa dell'attuale crisi economica
Contributo all'ATER di Pescara	150.000,00 €	Lavori urgenti e indifferibili presso gli stabili ATER siti nel Comune di Pescara alla Via Valle San Mauro ai numeri civici 40, 42 e 44 consistenti nell'installazione di impianti ascensori, a favore del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, a tutela dell'incolumità fisica degli inquilini portatori di handicap presenti presso gli stabili
Contributo a favore del Comune di Torre de' Passeri (PE)	20.000,00 €	Realizzazione dei lavori manutenzione del patrimonio comunale e arredo urbano
Contributo al Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE)	10.000,00 €	Realizzazione di lavori urgenti per la messa in sicurezza di aree e giardini pubblici e viabilità
CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - L.R. 9.12.1982, N. 88, MODIFICATA DALLA L.R. 2.4.1985, n. 22	60.000,00 €	Incremento dello stanziamento in bilancio per l'anno 2021 in favore delle Sedi Provinciali ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI
Contributo a favore Gruppo Alpini	10.000,00 €	Rinnovo parco automezzi dedicati anche allo

G. Tirone Sulmona Sezione Abruzzi		svolgimento delle attività di protezione civile
Contributo al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano	40.000,00 €	Interventi di sistemazione e valorizzazione dell'area circostante i cunicoli di Claudio
Contributo al Comune di Avezzano	120.000,00 €	Finanziamento delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei fossi di guardia e delle infrastrutture di mobilità presenti nel comprensorio Fucense e di competenza del Comune di Avezzano
Contributo a favore dei Centri Antiviolenza e Case di accoglienza per donne maltrattate	40.000,00 €	Incremento dello stanziamento in bilancio per l'anno 2021 in favore dei Centri Antiviolenza e Case di accoglienza per donne maltrattate
Contributo al Museo Nazionale d'Abruzzo MUNDA	10.000,00 €	Organizzazione mostra Terre del Sisma
Contributo a favore dei Comuni di Barisciano, San Pio delle Camere, Prata D'Ansidonia, Caporciano	40.000,00 €	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fortificazioni medievali



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 42/1 DEL 29 DICEMBRE 2020
"Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo
(Legge di stabilità regionale 2021)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "[www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menù leggivi_new.asp](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menù_leggivi_new.asp)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1974, N. 17

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.

Art. 2

1. Gli interventi di urgenza riguardano le categorie di opere di cui all'articolo 1-bis.
2. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1-ter ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 1-ter, comma 3 ed eventuale sopralluogo del Genio civile regionale, il dirigente del servizio del Genio civile regionale territorialmente competente propone il finanziamento al **Dirigente del Servizio Difesa del Suolo** al fine della concessione.

Art. 2-bis

1. Gli interventi urgenti di cui all'articolo 2 sono realizzati avuto riguardo all'entità del bene esposto al pericolo incombente ed all'entità del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumità delle persone secondo il seguente ordine prioritario:
 - a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
 - b) le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la cui scala di priorità è individuata in funzione della popolazione servita e di imminente potenziale isolamento di centri abitati, nonché di collegamento ad infrastrutture di primaria necessità quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali;
 - c) le aree in cui insistono insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo;
 - d) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi;
 - e) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi dalla Regione predispongono quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter, con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al comma 1 che consentano la graduazione delle priorit  da parte del **Dirigente del Servizio Difesa del Suolo** ai fini della concessione del finanziamento.

Art. 3

1. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui all'articolo 1-ter, comma 1 ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 1-ter, comma 4, per gli interventi di somma urgenza che non consentono alcun indugio e per i quali sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 1-bis, la relativa autorizzazione, previo sopralluogo da parte del servizio Genio civile regionale territorialmente competente, e' richiesta, dal dirigente del servizio del Genio civile territorialmente competente, direttamente al **Dirigente del Servizio Difesa del Suolo** ai fini della concessione.

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

Art. 10

(Piano regolatore generale - Procedimento)

01. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), i Comuni provvedono all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata **ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).**
1. Il progetto di Piano regolatore generale viene adottato con delibera del Consiglio comunale entro 180 giorni dalla data di cui all'8o comma del precedente art. 8, ed e' depositato, non oltre il 10o giorno dalla data della deliberazione di adozione, nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.G. deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13 della legge n. 64 del 2.2.1974; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.
2. L'effettuato deposito e' contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale [*PAROLE soppresse dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70*].
3. Entro il termine del periodo di deposito, chiunque puo' presentare osservazioni al progetto di Piano regolatore generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, al fine di acquisire i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorita' l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente.
5. Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del P.R.G. adottato.
6. La Provincia si esprime in merito alla conformita' del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4.

Art. 23

(Piani di lottizzazione)

1. I Piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.
2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di Piano di lottizzazione nonche' lo schema di convenzione da stipulare con il Comune ai sensi del successivo comma 4.
3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata e' quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorso 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi **di avvio del procedimento** ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato.
4. La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942 dovra' avere i seguenti contenuti minimi:

- a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge n. 847 del 1964 e dall'art. 44 della legge n. 865 del 1971;
- b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformita' alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;
- c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non puo' in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilita' o agibilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;
- d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 10 del 1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalita' ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- e) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge n. 10 del 1977;
- f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;
- g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Art. 33

(Variazione degli strumenti urbanistici)

1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.
2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:
 - a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
 - c) gli adeguamenti, entro il 10% della superficie territoriale, di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo;
 - d) le modificazioni del tipo di strumento attuativo specificatamente imposto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non e' applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero e Piani di Insediamento Produttivo (PIP);
 - e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale;
 - f) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati e alle prescrizioni a seguito di approvazione della microzonazione sismica in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;
 - g) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio gia' interamente urbanizzato alla formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse, ove finalizzate ad interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
 - h) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
 - i) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali e' consentito realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - j) il cambio di destinazione d'uso in applicazione del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purché sia garantito il reperimento o la monetizzazione degli standard;
 - k) le determinazioni volte ad assoggettare, all'interno degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata, porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in parziale attuazione dei predetti strumenti, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
 - l) le retrocessioni a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore;
 - m) l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale generale alle definizioni dell'allegato A dell'Intesa Stato Regioni dell'11 novembre 2016, quando la loro applicazione non determini modifica delle zonizzazioni e aumento del carico urbanistico dello strumento di pianificazione comunale generale.

3. Le modificazioni di cui al comma 2 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare, trasmessa alla Provincia competente, che può attivarsi ai sensi del comma 4.
- 3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.**
4. In caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico con la procedura di cui al comma 3, che non rientrino nelle fattispecie contemplate al comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare, è ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 1

(Oggetto della legge e campo di applicazione)

La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l'assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni.

Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali **e loro società in house providing**, dagli Istituti autonomi case popolari nonché da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da enti pubblici;
- c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati e recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

Le presenti procedure si applicano, altresì, alle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

La Regione può, altresì, escludere, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15

(Norme di salvaguardia)

1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
 - a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
 - b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. È consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, concessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

- b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), e' consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attivita' svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione;
- c) Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.
- c-bis) **In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'articolo 1, commi dal 675 al 681 della legge 145/2018 e in aderenza dell'articolo 100 del d.l. 14.8.2020, n. 104**, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attivita' turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione.
- c-ter) [Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni].

3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, L.R. 18 AGOSTO 2004, N. 29]

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 64

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).

Art. 10
(Direttore Generale)

1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.
2. Il Direttore generale in particolare provvede a:
 - a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l'attività amministrativa e contabile dell'ente;
 - c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;
 - d) nominare i dirigenti delle aree funzionali di cui all'articolo 16 e i dirigenti dei Distretti provinciali di cui all'articolo 18 e attribuire gli incarichi dirigenziali;
 - e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;
 - f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
 - g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifiche attività o progetti;
 - h) provvedere alla mobilità del personale;
 - i) approvare i piani di intervento;
 - j) redigere ed inviare alla Giunta regionale, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, e comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire e, tra questi, quelli specifici di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico, e, in occasione della presentazione del conto consuntivo, una relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
 - k) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.
3. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale previa pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione. La nomina è preceduta da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati ed è integrata da una adeguata motivazione sui criteri e sulle ragioni della scelta operata. Per l'attribuzione dell'incarico sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento;
 - b) esperienza almeno quinquennale di Direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
- b-bis) possesso di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi pubblici.

4. Il candidato è scelto anche tenendo conto delle qualità morali e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, esclusivo ed incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto, fatta salva l'autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6. L'incarico, regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, è conferito per un periodo minimo di anni tre e massimo di anni cinque, con possibilità di rinnovo.
7. L'Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale, se coerenti con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, propone alla Giunta la revoca del Direttore dell'Agenzia. La Giunta regionale dispone con provvedimento motivato la revoca dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia. Il commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Agenzia, trascorso il quale decade.
8. In caso di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.
9. Al Direttore generale si applica il trattamento economico fisso pari a quello dei Direttori della Giunta regionale. A tale compenso si aggiunge una parte variabile sino ad un ammontare massimo di un ulteriore 30% del trattamento economico dei Direttori della Giunta regionale, correlata ai risultati raggiunti e tra questi, in particolare, a quelli di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico. I risultati sono appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 13 bis.

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2007, N. 47

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Art. 1
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno "Allegato 2" ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.
3. Al fine di autorizzare l'impiego delle risorse di cui al capitolo di spesa UPB 01.01.003 - 11103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale anche per il pagamento delle missioni all'estero oltre che per il pagamento di quelle effettuate nel territorio regionale, il predetto capitolo è ridenominato "Indennità di trasferta e rimborso spese al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni".
4. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, L.R. 29 LUGLIO 2008, N. 12]
5. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, L.R. 29 LUGLIO 2008, N. 12]
6. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Sanità, è autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5 sia direttamente che per mezzo delle Aziende sanitarie locali e della Fira S.p.A., le quali provvedono al versamento delle relative somme sul conto corrente di Tesoreria regionale, secondo le modalità indicate con provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta della competente Direzione Sanità.
7. Le risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo di entrata di nuova istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato: "Proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate" ed iscritte sul bilancio di previsione 2008 per l'importo di € 49.437.075,22.
8. Al fine di consentire la copertura delle maggiori perdite registrate nel corso dell'anno 2006 da parte del Servizio sanitario regionale rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di cui all'Accordo Stato - Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007, pubblicato sul BURA n. 3 Straordinario del 23 marzo 2007, è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa pari a € 5.353.000,00 per l'esercizio finanziario 2008. A tal fine è istituito il capitolo di spesa UPB 12.01.001 - 81598 denominato "Finanziamento regionale dei maggiori disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al Piano sanitario di rientro" con pari stanziamento in termini di competenza e di cassa.
9. Al fine di consentire l'erogazione della spesa inerente l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo), la Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, è autorizzata a disporre gli adeguamenti contabili delle risorse a valere sulla U.P.B. 02.01.005 del bilancio del corrente esercizio finanziario, nonché a ripristinare l'importo prelevato dal fondo

- di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 18 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 nell'esercizio finanziario 2008.
10. La Giunta regionale, su proposta delle singole direzioni, delibera, previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, la riprogrammazione delle economie vincolate inerenti trasferimenti statali con vincolo di destinazione per materia, previa attestazione dei Direttori regionali competenti del soddisfacimento degli obiettivi, ovvero della sopravvenuta impossibilità al raggiungimento degli stessi, così come previsti dalle disposizioni normative oggetto dei trasferimenti medesimi.
11. Per l'esercizio finanziario 2008 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" alla presente legge ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.
12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3" del comma 11 per i necessari adeguamenti contabili, mediante compensazione tra economie vincolate della stessa materia.
13. La Giunta regionale è autorizzata a riscrivere sul capitolo di spesa 12489 – U.P.B. 02.02.008 ridenominato: "Interventi L. 64/86 – Azione organica 6.3 e Programma regionale di sviluppo area programmazione", previo accertamento degli importi effettivamente riscrivibili, i residui perenti e le economie vincolate risultanti al 31.12.2007 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- a) capitolo 282434 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali per i programmi per la piccola industria – L. 1.3.1986, n. 64 e interventi riprogrammati";
 - b) capitolo 12487 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per l'azione organica 6.3 - L. 1.3.1986, n. 64 – 2° piano annuale di attuazione";
 - c) capitolo 12489 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per opere strutturali finanziate con la L. 1.3.1986, n. 64 - 3° piano annuale di attuazione e interventi riprogrammati";
 - d) capitolo 242437 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali nel campo del turismo - L. 1.3.1986, n. 64 e interventi riprogrammati";
 - e) capitolo 272343 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali per la tutela paesaggistica - L. 1.3.1986, n. 64 e interventi riprogrammati";
 - f) capitolo 12486 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per studi e progettazioni di importo inferiore o uguale a 200 milioni - L. 1.3.1986, n. 64 – 2° piano annuale di attuazione";
 - g) capitolo 272342 – U.P.B. 05.02.014 denominato: "Interventi in favore dei comuni per il recupero dei centri storici - L.R. 28.6.1989, n. 49 e L.R. 4.6.1991, n. 21";
 - h) capitolo 152364 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali per la salvaguardia della costa L. 1.3.1986, n. 64";
 - i) capitolo 102470 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali in agricoltura L. 64/86 e interventi riprogrammati";
 - j) capitolo 12485 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per opere inferiori a 5 miliardi - L. 1.3.1986, n. 64 - piano annuale di attuazione", ad eccezione di una quota pari ad Euro 2.137.749,13 attribuita alla Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione programmata del territorio - Gestione integrata dei bacini idrografici, Protezione civile, Attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo.
14. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di stabilità interno, estende ai propri Enti strumentali e Aziende regionali gli obblighi che ne derivano.
15. Ai fini di cui al comma 14, agli Enti strumentali e alle Aziende regionali si applicano le disposizioni di cui ai commi 657, 658, 658 bis e 659 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.
17. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2008, la Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta regionale coordina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
18. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi 14 e seguenti.
19. Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43 (Norme programmatiche dell'attività del Settore LL.PP. e politica della casa nel biennio 1979-1980) è sostituito dal seguente:
- "5. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l'assegnazione e l'erogazione dei fondi il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo".
20. Dopo il comma 2 dell'art. 92 bis (Concessioni pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche) della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) è inserito il seguente:

- "2bis. I proventi derivanti dal deposito cauzionale di cui al comma 2 sono introitati sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35018 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione di terreni demaniali e di acque pubbliche (T.U. 523/1904)" e gli oneri inerenti la restituzione del medesimo deposito cauzionale sono imputati sul capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova istituzione 151481 U.P.B. 05.01.002 denominato: "Restituzione del deposito cauzionale prestato a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione dei terreni demaniali e di acque pubbliche - T.U. n. 523/1904".
21. Il comma 4 dell'art. 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo) è interpretato nel senso che la retribuzione lorda è quella percepita al momento dell'entrata in vigore della L.R. 7/2007.
22. A decorrere dal 1 gennaio 2008 la quota di accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto è pari al 6,91% della retribuzione utile ai medesimi fini.
23. Il comma 11 dell'art. 85 (Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa".
24. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione degli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e trasferiti alla Regione Abruzzo con DPCM dell'11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).
25. All'alienazione si procede mediante asta pubblica con diritto di prelazione degli attuali concessionari. La partecipazione all'asta è riservata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli o a società nelle quali imprenditori agricoli singoli o associati abbiano una partecipazione superiore al cinquanta per cento.
- 25-bis. In qualunque momento nella vigenza del rapporto concessorio, gli attuali concessionari possono presentare alla Regione una proposta di acquisto degli impianti di cui al comma 24, indicando, sulla scorta di una perizia giurata che tenga conto anche degli elementi di cui ai commi 28 e 29, il prezzo di acquisto. La proposta resta valida e efficace per 180 giorni dalla sua presentazione. La Regione valuta la congruità del prezzo offerto ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) e qualora ritenga congruo tale prezzo lo pone a base dell'asta pubblica, fermo restando il diritto di prelazione in favore degli attuali concessionari. Ove all'esito dell'asta non siano pervenute offerte, la Regione accetta la proposta di acquisto e procede all'alienazione.**
26. L'alienazione è effettuata con vincolo decennale di inalienabilità e di indivisibilità a favore della Regione Abruzzo. Gli impianti trasferiti conservano altresì la destinazione originaria per tutta la durata dei rapporti in essere per la gestione e comunque per un periodo non inferiore ai dieci anni. Detto vincolo comporta per l'acquirente il rispetto delle finalità di cui all'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché delle condizioni contenute nelle convenzioni in essere per la gestione degli impianti, ove l'acquirente risultasse diverso dall'attuale concessionario.
27. Il controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 26 è attribuito alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura.
28. Il prezzo di alienazione degli impianti è determinato ai sensi dell'art. 47, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) tenendo conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 26. In ogni caso, l'eventuale riduzione del valore dipendente dai suddetti vincoli dovrà essere contenuta entro la misura massima della quota di contribuzione pubblica ammissibile in base alla normativa vigente.
29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.
30. Nell'ambito dell'UPB 08.01.020 del bilancio regionale, è istituito il capitolo di spesa 131002 denominato "Interventi per la redazione piano regionale delle attività estrattive", con lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2008, di € 402.000,00, da destinare alla redazione del piano regionale delle attività estrattive, di cui alla L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo). Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
31. Per far fronte ai problemi derivanti dalla grave emergenza idrica verificatasi per tutto il 2007, la Giunta regionale può concedere ai Consorzi di Bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, un contributo straordinario.
32. La Direzione Agricoltura - con atto di Giunta - è autorizzata ad adottare criteri di riparto anche a seguito di una ricognizione presso i Consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.
33. La Regione può concedere contributi ai consorzi per far fronte alle minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.

- 33 bis). Per le finalità e gli interventi di cui ai commi 31 e 33, quantificati per l'esercizio 2008 in Euro 2,4 milioni, sono utilizzate le economie vincolate accertate sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102424 denominato "Interventi per il finanziamento delle azioni organiche n. 7 (allevamenti zootecnici), n. 8 (coltivazioni tipiche regionali), n. 9 (forestazione produttiva) previste dalla L. 1/3/1986, n. 64" per le quali la Giunta regionale è autorizzata a disporre la reiscrizione sul capitolo di nuova istituzione 07.02.005 - 102475 denominato "Finanziamenti straordinari ai Consorzi di Bonifica regionali per far fronte alle maggiori spese derivanti da situazioni eccezionali di emergenza idrica.
34. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere eventi sportivi di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi a manifestazioni sportive.
35. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 34, valutati in € 950.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 - 91627 denominato: "Interventi per iniziative di carattere sportivo".
36. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale ed artistico di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico.
37. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 36, valutati in € 625.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636 denominato: "Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico".
38. Al comma 2 dell'art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole "specifiche convenzioni" aggiungere "i provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale".
39. Al comma 3 bis dell'art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole "scopi specifici" aggiungere "il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale".
40. Al comma 4 bis dell'art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole "Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Commissione Bilancio del Consiglio regionale".
41. Al comma 7 dell'art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole "al Consiglio" sono sostituite dalle parole "alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni."
42. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), è aggiunto il seguente comma:
- 3.bis Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analogo Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma.
43. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
44. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
45. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
46. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
47. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
48. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
49. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
50. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 12, COMMA 1, L.R. 24 MARZO 2009, N. 4]
51. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 4, L.R. 21 NOVEMBRE 2008, N. 16]
52. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2008.
53. Alla legge di bilancio l'"Elenco delle spese di parte capitale finanziate con mutuo" e la "Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2008" sono sostituiti con i prospetti allegati alla presente legge.
54. Fanno parte integrante della presente legge gli allegati "Allegato 1", "Allegato 2", "Allegato 3" e "Allegato 4".

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66

Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.

Art. 23

(Tesserino di idoneità - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo alla scadenza)

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.
2. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.
3. I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.

4. Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.
5. Il tesserino e' comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.
6. Sul tesserino di idoneita' sono riportate le generalita' e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
7. Il tesserino di idoneita' si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.
8. Il tesserino e' rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varieta' dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalita' di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.
9. Il tesserino ha la validita' di dieci anni dalla data di rilascio ed e' rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.
- 9-bis. La validita' dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 e' prorogata fino al compimento del **quindicesimo anno** dalla data di rilascio.
10. La domanda di rinnovo e' corredata:
 - a) del tesserino scaduto;
 - b) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;
 - c) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.
11. L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi e' tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il **31 dicembre 2022**.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilita' degli immobili per i quali e' stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il **31 dicembre 2021**, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilita' dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attivita' imprenditoriali;
 - f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
 - g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facolta' del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento da' esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarita' della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2013, N. 18

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale.

Art. 9
(Competenze del Servizio Dighe)

1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della L. 241/1990 appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.
2. Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con la Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti alla gestione dell'emergenza per calamità naturali di tipo idrogeologico.
3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l'istruttoria e la vigilanza di tutte le opere definite dall'art. 3, in ottemperanza all'art. 3 della L.R. 72/1998.
4. Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonché le operazioni connesse al collaudo delle stesse.
5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresì:
 - a) all'autorizzazione all'inizio della costruzione dello sbarramento;
 - b) all'autorizzazione, previo parere della commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare l'autorizzazione o variare le modalità di esercizio per manifestazioni che facciano dubitare della stabilità delle opere o per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;
 - c) all'approvazione, prima dell'inizio dei lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonché, successivamente, di quello per l'esercizio e la manutenzione prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell'allegato "A";
 - d) alla trasmissione all'Autorità di Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione inerente all'individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al comma 4, lett. c), dell'art. 5.
6. Il Servizio Dighe competente collabora con l'Autorità di Bacino competente e la Protezione Civile regionale al fine di elaborare il piano di laminazione di cui all'art. 38.
7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 4, dell'art. 7 della L.R. 11/1999.
8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell'allegato "A".
9. Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonché al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e di protezione civile.

Art. 29
(Approvazione del progetto di gestione)

1. Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e da questi presentato al Servizio regionale competente per le Dighe che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.
2. Il progetto di gestione è esaminato in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla Struttura di cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all'approvvigionamento di minerali, se necessario, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza, oltre che da eventuali soggetti portatori di interessi pubblici. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza, il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle norme tecniche. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo, nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.
3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall'amministrazione procedente ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/1990 costituisce approvazione del progetto di gestione.
4. Se il progetto di gestione comporta opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, oppure è funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale), la conclusione positiva di tale procedura attivata dal proponente presso l'autorità competente è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

5. Per gli invasi nei quali la gestione dei sedimenti comporta influenza su un Sito di Importanza Comunitaria individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o su una Zona di Protezione Speciale individuata ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 richiede l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
6. Nell'ambito della conferenza dei servizi prevista al comma 2 e' acquisito, se necessario, il parere dell'ente gestore dell'area protetta interessata.
7. Il progetto di gestione e' approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validita' decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ad ogni mutazione sostanziale delle condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.
8. Il **Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta** di una delle strutture preposte alla tutela ambientale, ha facolta' di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;
 - b) per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;
 - c) per necessita' di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da piu' invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
 - d) nel caso di interventi o attivita' che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.
9. Ai fini del rispetto del comma 7, dell'art. 114, del D.Lgs. 152/2006, nella definizione dei canoni di concessione per il prelievo e l'utilizzazione del minerale utile dall'invaso o sue pertinenze, nel qual caso il progetto di gestione contiene gli elaborati indispensabili a chiarire modalita' e tempi dei metodi di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento minerario ovvero ad utilizzazione come tout-venant degli inerti prelevati, la conferenza dei servizi determina specifiche prescrizioni in ordine ai percorsi del carreggio, alle cautele per il rispetto di eventuali aree di riserva adiacenti, allo snellimento procedurale in tema di rilascio di permessi ed autorizzazioni richiesti da eventuali vincoli esistenti sul territorio.
10. La conferenza dei servizi segue, per gli importi, la delibera di Giunta regionale che fissa annualmente l'entita' dei canoni demaniali per litotipo. Tale delibera prevede espressamente il dimezzamento del canone per i prelievi effettuati in aree demaniali, nonche' la precisazione delle modalita' di conteggio del materiale prelevato, oltre che l'obbligo della denuncia di tutti i quantitativi sfruttati al Servizio minerario regionale, per gli oneri di statistica annuale ai sensi del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorieta' della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave).
11. Il progetto di gestione approvato e' immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni in esso descritte in conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso ed alle relative prescrizioni.
12. Il gestore comunica all'autorita' competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARTA, nonche' al Servizio Dighe competente, preposto a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi delle relative attivita'; durante tale periodo sono affissi negli albi pretori dei Comuni interessati gli avvisi per informare la popolazione ed i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui le operazioni devono essere effettuate; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica, via fax ovvero via e-mail alle autorita' precedentemente avvisate, l'avvio delle manovre e dei lavori.
13. Per le dighe di cui all'art. 91 del D.Lgs. 112/1998, il progetto approvato e' trasmesso all'amministrazione statale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento dello stesso, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 31

(Presentazione e contenuti del progetto di gestione)

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che il soggetto gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, **al Servizio regionale competente per le Dighe** per l'approvazione secondo le medesime modalita' di cui all'art. 29, contiene:
 - a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);
 - b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualita' dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticita' a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi

- ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;
- c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;
 - d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato "F", modalità e tempi per il ripristino della capacità utile al serbatoio; tale attività deve, comunque, concludersi entro la data di scadenza della concessione nel caso di invasi che utilizzano acque pubbliche;
 - e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato "G", punto 2, lett. e);
 - f) la caratterizzazione, sulla base dell'analisi di cui al punto b), qualitativa di cui all'allegato "G", definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;
 - g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;
 - h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;
 - i) l'indicazione, da parte del gestore, dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso di più invasi insistenti sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 34.
2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.
 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, da eseguirsi secondo modalità e prescrizioni riportate nell'allegato "F", Parte II, il gestore individua, al momento della redazione del progetto di gestione, un sito disponibile per il deposito del suddetto materiale e presenta un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati. Nel progetto di gestione, inoltre, il gestore indica il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio, le modalità di rimozione del materiale e la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere.
 4. Se al momento della presentazione del progetto il proponente non dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo stesso presenta in ogni caso un aggiornamento prima dell'effettuazione delle operazioni medesime.
 5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F":
 - a) operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;
 - b) manovre di emergenza volte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;
 - c) operazioni volte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;
 - d) operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 14
(Concertazione)

1. La Regione e i Comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative **a livello nazionale, regionale e locale** e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Art. 32
(Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le strutture degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i successivi parametri.
2. Per le aree destinate a nuovi insediamenti commerciali è obbligatoria la specifica destinazione d'uso commerciale delle aree stesse.
3. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:
 - a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria;

- b) per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale;
 - c) altezza manufatti secondo le realta' dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
 - d) superficie dei parcheggi riferita a quelli di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, per carico e scarico merci, per il personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione:
 - 1) due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;
 - 2) un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici di vendita;
 - e) per le medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
 - f) accessi alla viabilita' principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilita' nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;
 - g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;
 - h) gli accessi di cui alla lettera g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.
- 4. I parametri di cui al comma 3 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie strutture di vendita. I Comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la correlazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media o grande struttura di vendita con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualita'.
 - 5. La contestualita' di cui al comma 4 e' assicurata dai Comuni con l'attribuzione dei due procedimenti al SUAP.
 - 6. Per i contenitori edilizi esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine i Comuni devono confermare la destinazione d'uso stessa sulla base del rispetto dei parametri di cui al presente articolo.
 - 7. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano i parametri di cui al presente articolo.
 - 8. Il rispetto dei criteri di localizzazione e dei parametri di insediabilita' di cui al presente articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
 - 9. E' fatta salva la riutilizzazione di contenitori edilizi gia' a destinazione d'uso commerciale nei quali sia cessata l'attivita' per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del Comune; **questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemianializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse.**
 - 10. I parametri urbanistici di cui al comma 3 non si applicano agli esercizi di vicinato.
 - 11. Per le medie superfici di vendita fino a 400 mq ricadenti all'interno dei centri storici e urbani, non si applicano i parametri di cui al presente articolo.

Art. 93

(Carta di esercizio e Attestazione annuale)

- 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", e' subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.
- 2. La Carta di esercizio e' un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.
- 3. La Carta di esercizio e' compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.
- 4. L'Attestazione annuale e' un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attivita' di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

- 4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al **1° gennaio 2022**.
5. I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i Comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.
7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.
9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.
11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96.

Art. 146

(Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali)

1. Sino all'adozione del primo piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio di cui all'articolo 10, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025**:
- a) non sono consentite richieste di autorizzazione commerciali relative a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita;
- b) sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2018, N. 26

Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.

Art. 1

(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il Comune di "Nuova Pescara" è istituito a decorrere dal **1° gennaio 2023**.
3. Sulla base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 7, i Consigli comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a maggioranza dei due terzi, possono differire il termine di cui al comma 2 al 1° gennaio 2024.

Art. 3

(Assemblea costitutiva)

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Regione, è costituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l'Assemblea costitutiva per la fusione,

cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

2. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. In seno all'Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti. **Entro 36 mesi** dalla sua costituzione, la Commissione rimette all'Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.
4. In seno all'Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l'Assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4

(Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione attivano, **entro quattro anni** dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:
 - a) pianificazione territoriale e urbanistica;
 - b) grandi infrastrutture;
 - c) ciclo dei rifiuti;
 - d) ciclo idrico;
 - e) trasporto pubblico locale;
 - f) approvvigionamento energetico;
 - g) promozione turistica;
 - h) gestione delle reti;
 - i) logistica del commercio;
 - j) tutela ambientale;
 - k) servizi e politiche sociali;
 - l) servizi scolastici.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1, specifiche misure in relazione:
 - a) all'organizzazione del personale e degli uffici;
 - b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
 - c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
 - d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio;
 - e) all'armonizzazione dei bilanci.

Art. 5

(Statuto)

1. **Entro quattro anni** dalla sua costituzione, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla Commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del Comune di "Nuova Pescara", per l'eventuale approvazione entro il termine dei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Art. 7

(Monitoraggio del processo di fusione)

1. L'Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.
2. **Entro il 31 marzo 2022** l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione sullo stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a).
3. **Entro il 30 settembre 2022** l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 4.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall'Assemblea nella relazione medesima ed eventualmente adottano, a seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 11.

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 8

Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)

1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonché qualunque ulteriore indennità e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai compensi e agli incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- 1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione Abruzzo assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le somme da quest'ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualità 2017 e 2018, delle spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonché alla remunerazione del direttore responsabile.
2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, è collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale.
3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e trasferite nella contabilità speciale n. 6051/401 intestata al vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, sono destinate all'ulteriore rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo.
- 3-bis. Fino al termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e successive modifiche, così come prorogata dall'articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e fatta salvo eventuale successiva proroga, il competente Servizio Personale della Giunta regionale provvede alla gestione stipendiale, contributiva e contabile, ivi compreso l'accantonamento e pagamento del trattamento di fine servizio, del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, con oneri a carico del medesimo Ufficio secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
- 3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 3-bis, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo provvede, in una o più soluzioni, al trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della Giunta regionale. A tal fine si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 4.

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2019, N. 40

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

Art. 2

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo

- 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.
2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- 2-bis. [A decorrere dall'annualità 2020,] Le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
- 2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 30

(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, è incrementato, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. Le risorse complessivamente stanziate sul capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, sono riservate:
 - a) per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
 - b) [per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722];
 - c) [per l'anno 2022, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722].
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna delle annualità del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330.2 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, è incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
9. Per le attività della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4

maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 3

(Contributi e indennizzi)

1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attivita' sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario e' di euro 3.000,00 complessivi e non puo' superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d'imposta eventualmente fruito in virtu' dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria.
3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attivita' nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, e' concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattivita'.
4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale.
5. La Regione, per le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresì a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalita' pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), le cui attivita' non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso da marzo ad agosto 2020 che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attivita' in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo e' concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola.
7. La Regione, al fine di sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede, residenti in Abruzzo alla data del 31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore, eroga un contributo una tantum di euro 1.000,00, per il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, per ogni studente che ne fa richiesta, secondo le modalita' e i requisiti descritti al comma 8.
8. La concessione del contributo di cui al comma 7 avviene con prioritá per i redditi piu' bassi sulla scorta del certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); i soggetti beneficiari presentano in allegato alla domanda la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto di locazione con protocollo di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - b) certificato ISEE;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la rilevante riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria e la mancata percezione di analogo contributo o borsa di studio da parte di altri enti.
9. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale.
10. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti, predispone una relazione sull'attuazione delle misure straordinarie e di sostegno previste dalla presente legge. La relazione, da presentare alla Commissione consiliare permanente competente per materia e da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, e' predisposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. La relazione, elaborata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed aggiornata con cadenza mensile, deve contenere i seguenti dati, suddivisi per Provincia e per singolo Comune:
 - a) numero di domande presentate, domande ammesse, domande respinte, domande finanziate;
 - b) importi dei contributi già erogati e da erogare;
 - c) indicazione delle tempistiche minime, medie e massime per l'erogazione dei contributi.
12. La relazione di cui ai commi 10 e 11 e' realizzata anche per l'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); a tal fine la relazione riporta anche i dati relativi all'attuazione di dette misure.
13. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni, agli Enti e alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento per lo svolgimento di attivita' non economica.
14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 19 marzo e fino al **31 dicembre 2020**, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00 ciascuna.
15. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti preposti ai controlli su quanto dichiarato dai soggetti che richiedono le misure di sostegno previste dalla presente legge.

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie.

Art. 8

(Certificazione dell'attività sportiva agonistica)

1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attività sportive agonistiche, di cui all'articolo 7, comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituto elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati, dai medici della Federazione Medico Sportiva o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della l. 1099/1971, siano essi:
 - a) medici specialisti in Medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di Medicina dello Sport, nelle aziende sanitarie locali o di altre strutture pubbliche;
 - b) medici specialisti in Medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori e centri di medicina dello Sport privati autorizzati;
 - c) medici specialisti in Medicina dello sport, di cui all'istituto elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati.
2. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere quindi effettuate esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate **nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche**:
 - a) servizi pubblici di Medicina dello Sport;
 - b) centri privati di Medicina dello sport regolarmente autorizzati nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, centri riconosciuti dalla federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello sport. Tali centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale;
 - c) ambulatori e/o studi di cui sia titolare o associato un medico specialista in medicina dello sport iscritto all'elenco regionale.

Art. 9

(Strutture e autorizzazione)

1. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e' una certificazione medico-legale e pertanto le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica vengono classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, in:
 - a) Centri di primo livello;
 - b) Centri di secondo livello;
 - c) Centri di terzo livello.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al comma 1 seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 32/2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le strutture di Medicina dello Sport, di cui al comma 1, sono tenute al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici definiti nel manuale di cui all'allegato 1 della DGR

- 01.07.2008, n. 591/P (Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e successive modificazioni.
4. Eventuali modificazioni o integrazioni della vigente normativa nazionale circa le indagini clinico-strumentali e relative metodiche previste per le diverse discipline sportive comporteranno parallelo ed automatico adeguamento della dotazione strumentale, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della specifica deliberazione disposta a livello regionale.
 5. In fase di prima applicazione della presente legge è previsto un centro di primo livello di norma ogni 10.000 (diecimila) residenti nella regione, dando priorità in rapporto al rispettivo ambito provinciale, a parità di ordine cronologico delle domande di autorizzazione, ai territori comunali di insediamento di nuove strutture. Con le stesse modalità, è previsto un centro di secondo livello ogni 60.000 (sessantamila) residenti, di cui almeno uno pubblico, per ogni Azienda sanitaria presente in regione.
 6. I Centri di terzo livello devono appartenere al Sistema Sanitario nazionale e possono attuare convenzioni con le Università. È consentita l'istituzione di un centro di terzo livello in ogni Azienda sanitaria della Regione. Nei Centri di terzo livello viene garantita:
 - a) la tutela sanitaria delle attività sportive, espletata nella globalità e per tutti gli sport;
 - b) l'attività diagnostica cardiovascolare non invasiva completa;
 - c) l'attività diagnostico-terapeutica e di indirizzo all'attività fisico-motoria di soggetti portatori di patologie invalidanti o di fattori di rischio per malattie cardiovascolari;
 - d) l'attività di diagnosi, terapia e riabilitazione motoria;
 - e) la valutazione fisiologica e biomeccanica del lavoro muscolare e ortopedica;
 - f) l'attività formativa, di didattica e/o tutorato in materia di Medicina dello Sport e **Psicologia dello Sport**; **f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport**;
 - g) l'attività di ricerca e di produzione scientifica in ambito di medicina sportiva;
 - h) una documentata attività d'informazione e di educazione sanitaria.
 7. Il riconoscimento del livello dei singoli Centri di terzo livello viene deliberato dalla Giunta regionale su proposta del Componente del Settore Sanità previa domanda dei legali rappresentanti degli stessi, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.
 8. La Giunta regionale, nel rispetto delle proprie prerogative, provvede altresì:
 - a) ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di Medicina dello Sport;
 - b) a definire e aggiornare i requisiti, i criteri e le procedure di autorizzazione e accreditamento;
 - c) a rendere, tramite il competente dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatica.
 9. Presso l'Assessorato regionale alla Sanità è istituito l'Albo delle Strutture Sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva ed altresì è istituito l'elenco di cui all'articolo 6.

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 17

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di ulivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo).

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 6/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di ulivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo) le parole "la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata "Direzione Agricoltura")" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, è prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano **specifici paesaggi rurali**. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che, **nell'ambito di specifici paesaggi**, svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare."
3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 le parole "la Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".

Art. 2

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 6/2008)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 è sostituita dalla seguente:

"a) sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività [o scarsa produttività] dovuta a cause non rimovibili."
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "alla Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "al Dipartimento Agricoltura".

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "La Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "Il Dipartimento Agricoltura".
4. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "dalla Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "dal Dipartimento Agricoltura".

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 21

Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede [con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e] con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81545, denominato "Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali, legge regionale 18.12.2009, n. 31" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07.

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 24

Norme in materia di turismo itinerante.

Art. 2

(Aree di sosta)

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città;
 - f) zona free Wi-Fi;
 - g) colonnine per la ricarica elettrica;
 - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.
3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.
4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non può superare le settantadue ore consecutive.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020, N. 26

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.

Art. 5

(Attività degli enti del Terzo settore, campagne informative e formazione del personale sanitario)

1. La Regione riconosce e valorizza il rilevante apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge in ogni campagna di sensibilizzazione e informazione inerente i percorsi terapeutici e la prevenzione.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere, in accordo con i dipartimenti di prevenzione e i distretti sanitari, una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi.

3. La Giunta regionale pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate al personale socio-sanitario operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2020, N. 28

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo.

Art. 5

(Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti)

1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Abruzzo, quali:
 - a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari [con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)];
 - b) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con d.m. 350/1999 **con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi**;
 - c) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
 - d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;
 - e) nel caso in cui l'abbinamento abbia ad oggetto prodotti agroalimentari freddi può essere autorizzato l'uso della cucina domestica, limitatamente all'assemblaggio degli stessi.
2. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
3. Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni abruzzesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al d.m. 12 marzo 2019 e del divieto di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione abruzzese.

Art. 9

(Sospensione e revoca dell'attività)

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. L'attività è altresì revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2020, N. 29

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 18

(Disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico)

1. Al fine di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico esistente, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)").

2. Al fine di valorizzare il patrimonio pubblico, per gli immobili pubblici oggetto di alienazione e' [sempre] consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/2012 e successive modifiche e **dall'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001.**

Art. 23

(Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009)

1. I comuni abruzzesi delle aree **del cratere sismico 2009**, nell'ambito della propria potesta' pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani **e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al d.m. 1444/1968**, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. L'adeguamento in deroga e' limitato alle volumetrie effettivamente realizzate **ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).**
2. Per gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 18/1983.

Art. 25

(Installazione di manufatti leggeri su aree private)

1. Al fine di consentire il rispetto dei protocolli di sicurezza a seguito dell'emergenza da Covid-19, e' consentita l'installazione sulle aree private di manufatti leggeri, quali pensiline, pergolati, gazebo, dehors, o altre strutture facilmente rimovibili, a servizio di attivita' commerciali, di ristorazione, ricettive, sportive, ricreative, sociali e culturali.
2. L'installazione dei manufatti di cui al comma 1, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza e' consentita anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, **per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del d.p.r. 380/2001** a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL).

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2020, N. 30

Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

Art. 4

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3 in conformità a quanto disposto dall'articolo 136 del d.lgs. 152/2006.
- 1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sono istituiti:
 - a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020";
 - b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

Allegato1

(Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge)

Ambito di applicazione dei controlli

Le attivita' di controllo sono quelle svolte tramite visite di controllo in loco e/o accertamenti amministrativi sulle aziende, cui si applicano le disposizioni della Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE e le conseguenti regole definite nei programmi d'azione regionali per le zone vulnerabili ai nitrati e nelle linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati.

Situazioni riscontrabili nel controllo e loro gravita'

In relazione al contenuto della norma richiamata e' pertanto necessario fornire indicazioni di maggior dettaglio in ordine alle diverse situazioni riscontrabili in fase di controllo.

A tale scopo nelle tabelle 1, 2, 3 di seguito riportate, sono individuate le tipologie di fattispecie suddivise in inosservanze agli adempimenti amministrativi (tabella 1), agli adempimenti riguardanti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestato (tabella 2) ed agli adempimenti riguardanti gli stoccaggi di effluenti di allevamento, acque reflue, digestato (tabella 3).

A fianco di ciascuna fattispecie individuata e' indicata anche la ponderazione relativa alla gravita' attribuibile alla medesima mediante un sistema di valutazione di tipo:

- A = alta gravita';
- M = media gravita';
- B = bassa gravita'.

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravita', unitamente agli altri elementi di valutazione, cosi' come previsti dall'articolo 11 della legge 689/1981.

[Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta e' ammesso nei casi di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Qualora il pagamento in misura ridotta non sia effettuato, esaminati eventuali scritti difensivi o effettuate le audizioni ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981, la Regione procede all'adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa.]

Reiterazione

La reiterazione delle violazioni individuate nelle fattispecie di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 comporta, ai sensi dell'articolo 3, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia.

Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'[articolo 8-bis della legge 689/1981](#). A tal fine, sono considerate della stessa indole le violazioni riconducibili alla medesima "fattispecie di violazione" individuata nelle Tabelle 1, 2 e 3.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2020, N. 31

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni.

Art. 2

(Attuazione del Programma Abruzzo Regione del Benessere e modifica alla l.r. 10/2020)

1. Il programma "Abruzzo Regione del Benessere" di cui all'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)), e' attuato dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA)).
 2. Entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore del Dipartimento ambiente e territorio provvede con determinazione al trasferimento dei fondi di competenza.
 3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' abrogata.
- 3-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2020 la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00.**

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2020, N. 32

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

Art. 5

(Contributi per gli esercenti attività identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 74.20.20)

1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre

2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

2. criteri e le modalita' per il riparto e l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 6

(Ripresa dei traffici aerei)

1. La Regione, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilita', interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, erogando alla Saga S.p.A., societa' concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari ad euro 800.000,00, finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali da/per la regione Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, nonche' all'adeguamento ed ampliamento infrastrutturale dell'Aeroporto.
- 1-bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per l'anno 2020, le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
3. Entro il 15 novembre 2020, la Saga S.p.A. provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, attraverso la pubblicazione di apposito bando di gara contenente l'individuazione delle rotte, i livelli di servizio (frequenze dei voli), i volumi di passeggeri attesi, la tempistica di sviluppo e di erogazione dei fondi.

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2020, N. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.

Art. 3

(Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, approva entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d'azzardo patologico.
2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche.
3. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonche' al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
 - b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
 - c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonche' di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i gruppi di automutuoaiuto;
 - d) il potenziamento della rete dei Servizi Territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) attraverso:
 - 1) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonche' degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;

- 2) l'assunzione di personale specializzato per i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e consulenze legali per i malati di GAP, da effettuarsi mediante procedure concorsuali;
 - e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;
 - f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;
 - g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.
 5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.

Art. 6

(Sostegno al Terzo settore)

1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.
 2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.
 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.
- 3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".**
4. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2020, N. 39

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.

Art. 3

(Contributi a favore dei Comuni, dei Consorzi e delle ASBUC)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati agli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) a favore dei Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate.
 2. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati all'ammontare di quanto dovuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di canoni concessori nell'anno 2020. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dipartimento Sviluppo economico e Turismo della Giunta regionale su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, corredata dai dati relativi alla concessione in essere.
- 2-bis. La Regione interviene altresì a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020.**
3. La Regione eroga al Comune di Scanno un contributo pari ad euro 250.000,00 finalizzato all'acquisizione, sulla base di accordo transattivo, del complesso infrastrutturale del bacino sciistico di Colleterondo.
 4. Al fine di consentire il recupero funzionale del rifugio "Campo dei Venti" sito in località Prato Selva, la Regione eroga al Comune di Fano Adriano un contributo straordinario pari ad euro 190.000,00.
 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, quantificati per l'anno 2020 nella misura massima di euro 190.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Fano Adriano finalizzato al recupero del rifugio Campo dei Venti", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, al Titolo 1, Missione 09, Programma 02.

6. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione regionale 2020-2022 e' apportata, per l'esercizio 2020, la seguente variazione per competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Fano Adriano finalizzato al recupero del rifugio Campo dei Venti" per euro 190.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni" per euro 190.000,00.

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 45

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 36/2013 e s.m.i.)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"), e' sostituito dal seguente:
"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006."
2. All'articolo 6 della l.r. 36/2013 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'effettiva organizzazione ed operativita' dell'articolazione organica di AGIR, definita dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore Legale, dovra' essere compiuta **entro il 30 giugno 2021** ed e' comunicata dal Presidente dell'Assemblea ai Comuni e al Presidente del Consiglio Direttivo, alle Prefetture, al Presidente della Regione ed ai Presidenti delle Province. Trascorso il termine dei centocinquanta giorni, la Regione nomina un commissario ad acta che entro sessanta giorni dalla sua nomina con il supporto del servizio gestione rifiuti regionale provvede a rendere operativa l'AGIR."
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 36/2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e un vicepresidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso".
4. All'articolo 11 della L.R. 36/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un vice presidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso";
 - b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. In caso di assenza o decadenza contemporanea del presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, le relative competenze, nelle more del reintegro degli stessi da parte dell'assemblea dei sindaci, sono svolte dal componente del Consiglio direttivo che rappresenta il comune con il maggiore numero di abitanti."
5. All'articolo 17 della l.r. 36/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresì, entro trenta giorni dalla richiesta di AGIR, i dati di tipo tecnico ed economico. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, e' applicata, da parte di AGIR, la sanzione per la mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i..
4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potra' essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."
 - b) **il comma 13 è sostituito dal seguente:** "13. Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti."
 - c) **il comma 14 è sostituito dal seguente:** "14. Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 42/1 del 29 dicembre 2020 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)" sono i seguenti:

LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 6

(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)

1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

(OMISSIS)

LEGGE DEL 28 DICEMBRE 1995, N. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 2

(OMISSIS)

14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrare nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. (COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 385)

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 6

(Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 4-bis. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 23-bis

(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori)

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai

lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica della sagoma.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale.

Art. 136

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita' previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 3

(Semplificazione e flessibilita' nel turn over)

(OMISSIS)

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

(OMISSIS)

DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Art. 33

(Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria)

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto

pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

(OMISSIS)

DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 54

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso.

Art. 111

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. *(PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126).*

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42

Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministero», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

2-septies. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.

2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;

b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 55 (Le Agenzie regionali)

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

Art. 56

(L'istituzione di Enti e Aziende)

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 47

1. L'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili e' disposta dalla Giunta regionale nei limiti delle apposite previsioni approvate con la legge regionale di bilancio.
2. La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili previa declaratoria di disponibilita' dei beni stessi e secondo la legislazione vigente in materia.
3. L'art. 2 della L.R. 12.9.1989, n. 83 e' sostituito dal seguente:
"Il processo di acquisizione di cui al precedente comma 1 e' realizzato secondo appositi piani predisposti sulla base di criteri economici ed organizzativi, secondo le caratteristiche funzionali e la tipologia delle strutture".
4. La L.R. 15 marzo 1990, n. 16 e' abrogata.
5. L'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili e' effettuata sulla base della stima acquisita dalla Direzione regionale competente in materia di patrimonio immobiliare attraverso la propria competente Struttura tecnica che provvede alla valutazione economico stimativa direttamente ovvero avvalendosi, mediante convenzione, della consulenza delle Agenzie dello Stato competenti in materia. Il valore dei beni immobili oggetto di alienazione come sopra determinato e' incrementato delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da sostenersi nonche' delle spese di pubblicita' dell'alienazione

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 16

Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

Art. 1

(Finalita')

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:
 - a) villaggi turistici;
 - b) campeggi;**b-bis) Marina Resort.**
2. La gestione dell'attivita' ricettiva all'aria aperta puo' essere esercitata da:
 - a) imprese turistiche [*PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 109, COMMA 1, L.R. 29 DICEMBRE 2011, N. 44*];
 - b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalita' ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali;**b-bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici.**

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16

Provvedimenti urgenti e indifferibili.

Art. 1

(Provvedimenti urgenti e indifferibili)

(OMISSIS)

44. All'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", dopo il comma 8 bis sono aggiunti i seguenti commi 8 ter e 8 quater:
"8 ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

- a. 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 152108;
 - b. 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 151402.
- 8 quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 e' pari ad euro 7.285.000,00."

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

(OMISSIS)

3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione. diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2019, N. 37

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Art. 1

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo)

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", e' concesso alla Associazione "Teramo Nostra", nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), per l'anno 2019, un contributo di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 e' apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 10.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 10.000,00.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2021.01.20
08:31:44 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it